

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

351^a SEDUTA PUBBLICA

RESOCONTO STENOGRAFICO

MARTEDÌ 27 FEBBRAIO 1990

(Notturna)

Presidenza del presidente SPADOLINI

INDICE

CONGEDI E MISSIONI	Pag. 3	GUALTIERI (PRI)	Pag. 8
DISEGNI DI LEGGE		* SERRI (PCI)	17
Seguito della discussione:		GUIZZI (PSI), relatore	19
«Conversione in legge, con modificazioni,		* MARTELLI, vice presidente del Consiglio dei	
del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416,		ministri	20
recante norme urgenti in materia di asilo		ONORATO (Sin. Ind)	24, 50
politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini		GALEOTTI (PCI)	24
extracomunitari e di regolarizzazione dei		VENTRE (DC)	24
cittadini extracomunitari ed apolidi già pre-		BOSSI (Misto-Lega Lombarda - Lega Nord) .	46
senti nel territorio dello Stato. Disposizioni		CORLEONE (Fed. Eur. Ecol.)	48
in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla		* RASTRELLI (MSI-DN)	48, 49
Camera dei deputati) (Relazione orale):		FILETTI (MSI-DN)	50
PRESIDENTE	16	Verifiche del numero legale	51, 52
* MISSERVILLE (MSI-DN)	3, 51	SULL'ORDINE DEI LAVORI	
		PRESIDENTE	52

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	Pag. 53, 54
* MISSERVILLE (MSI-DN)	53

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione del disegno di legge n. 2112:**

PRESIDENTE	55
MISSERVILLE (MSI-DN)	55 e <i>passim</i>

Verifiche del numero legale 55 e *passim*

RICHIAMO AL REGOLAMENTO

PRESIDENTE	Pag. 62
MISSERVILLE (MSI-DN)	62

DISEGNI DI LEGGE**Ripresa della discussione:**

MISSERVILLE (MSI-DN) ..	65
-------------------------	----

**ORDINE DEL GIORNO PER LE SEDUTE
DI MERCOLEDÌ 28 FEBBRAIO 1990 ...**

66

N. B. - L'asterisco indica che il testo del discorso non è stato restituito corretto dall'oratore

Presidenza del presidente SPADOLINI

PRESIDENTE. La seduta è aperta (ore 21).
Si dia lettura del processo verbale.

VENTURI, segretario, dà lettura del processo verbale della seduta notturna del 5 dicembre 1989.

PRESIDENTE. Non essendovi osservazioni, il processo verbale è approvato.

Congedi e missioni

PRESIDENTE. Sono in congedo i senatori: Acquarone, Andò, Antoniazzi, Azzarà, Baiardi, Bo, Boldrini, Candioto, Cardinale, Carta, Covello, Dell'Osso, De Rosa, Evangelisti, Fanfani, Favilla, Ferrara Pietro, Fontana Giovanni, Fontana Walter, Garofalo, Giacchè, Leone, Mesoraca, Montinaro, Montresori, Mora, Moro, Orlando, Pezzullo, Pulli, Putignano, Ranalli, Scivoletto, Spitella, Triglia, Vecchietti, Visca, Zecchino.

Sono assenti per incarico avuto dal Senato i senatori: Bonalumi, in Nicaragua, per attività dell'Unione interparlamentare.

Seguito della discussione del disegno di legge:

«Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo» (2112) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Relazione orale).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 2112.

Riprendiamo la discussione generale.

È iscritto a parlare il senatore Misserville. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, onorevoli colleghi, signor Vice presidente del Consiglio, abbiamo affrontato finora, nel corso di una discussione che per molti versi è risultata una forma di recitazione accademica, una serie di argomenti che riguardano il decreto in esame,

dai quali si è rilevata una sostanziale disposizione degli schieramenti parlamentari su due fronti: un fronte che io chiamerei progressivo e pietistico ed un fronte invece che è improntato ad un realismo di valutazione della difficile situazione che il decreto-legge ha in qualche modo regolato e che costituisce uno dei punti di maggior allarme sociale del nostro paese.

Voglio dire subito, onorevoli colleghi, che non mi aspetto in questo ramo del Parlamento, sempre così misurato nelle sue espressioni, così realisticamente improntato ad una forma di reciproco rispetto, che si muovano al Movimento sociale italiano delle accuse di razzismo o di xenofobia, che sono completamente lontane dalla nostra impostazione politica e direi ancora meglio sono lontane dalla impostazione morale con cui noi affrontiamo questo delicato problema.

Il razzismo, la xenofobia non sono fenomeni che possano storicamente essere riconducibili al nostro paese per una ragione molto semplice, cioè che non ci sono stati i presupposti storici e le ragioni pratiche perchè in Italia vi fosse una qualsiasi forma di razzismo, anche se vi è stata, in un'epoca alla quale non debbo fare un riferimento esplicito ed espresso, una legislazione razziale che ha costituito un errore storico che noi stessi riconosciamo perchè non aveva fondamento nella coscienza sociale del paese.

Quindi, una delle prime preoccupazioni che bisogna avere, secondo me, è quella di non creare i presupposti di fatto e di diritto per cui si possa sviluppare in Italia una forma di xenofobia che non è mai suggerita da impostazioni ideologiche ma è spesso determinata da ragioni pratiche e da contingenze sociali.

Avendo l'abitudine di leggere gli argomenti degli avversari prima ancora degli argomenti di coloro che mi sono politicamente vicini, ho guardato con molta attenzione l'intervento che ella, onorevole Martelli, ha fatto alla Camera dei deputati il 20 febbraio ultimo scorso. Si è trattato di un intervento preciso e puntuale di chi ha studiato il fenomeno e di chi da un punto di vista legislativo ha cercato di affondare una decretazione d'urgenza in un *humus* sociale che in qualche modo la giustificasse e ne desse contezza e ragione. Lei ha esposto un quadro dei problemi dell'immigrazione in Europa articolato in sei punti e ha parlato dell'immigrazione di ritorno e dell'immigrazione dovuta al ricongiungimento di famiglie che in altri tempi si erano separate; ha parlato dei gravi problemi destati dagli ultimi avvenimenti dell'Europa dell'Est per alcuni paesi che sono più contigui a questa parte del nostro continente; ha parlato dell'immigrazione clandestina e di tutte quelle trasmissioni di carattere sociale che si verificano per una divisione dell'intero pianeta in un Nord industrializzato, a bassa crescita demografica, e in un Sud meno industrializzato o più povero, con una crescita demografica in espansione.

Io apprezzo questa analisi del problema, apprezzo soprattutto la conclusione che se ne trae e che ho sottolineato: la conclusione è che nel nostro continente non c'è mai stata una politica unitaria ed una programmazione concorde in questo difficilissimo ed estremamente instabile campo. È un'osservazione seria alla quale voglio rispondere con un argomento altrettanto serio: la sua osservazione era valida fino a qualche anno fa, cioè fin quando per alcuni paesi (le cui contingenze

storiche avevano determinato la necessità non di una immigrazione ma di una stabilizzazione di cittadini ai quali era riconosciuto il diritto di cittadinanza, che non appartenevano dal punto di vista etnico a quelle nazioni) si imponeva una forma di politica dell'immigrazione larga e per molti versi incontrollata. Quando il fenomeno ha assunto dimensioni e proporzioni serie e preoccupanti i paesi ai quali faccio riferimento (cioè la Germania, la Francia, la stessa Inghilterra) hanno dovuto obiettivamente mettere freni e limitazioni a questa situazione. Lo hanno fatto, onorevole Vice presidente del Consiglio, con una serie di restrizioni legali e normative che in qualche modo hanno frenato il fenomeno proprio perchè tali paesi si sono accorti del contraccolpo di carattere psicologico e di carattere politico e sociale che derivava da questa commistione indiscriminata non delle razze, ma di etnie appartenenti a entità completamente diverse.

Si può dire che la Francia con l'azione di Mitterrand sia giunta ad una legislazione severa in materia di immigrazione e ad una legislazione severissima in materia di immigrazione clandestina proprio perchè si è dovuta rendere conto del fatto che vi erano situazioni allarmanti di forte tensione sociale che fatalmente conducevano a creare dei fenomeni di cui anche nel Parlamento italiano si è ampiamente parlato, esorcizzandoli.

Dal nostro punto di vista il fenomeno del cosiddetto «lepenismo», che da molte parti viene condannato, è invece un fenomeno positivo proprio perchè ha determinato la classe politica e dirigente della Francia a rendersi conto che non si poteva continuare a favorire una immigrazione clandestina indiscriminata, perchè questo portava dei problemi di tensione di carattere sociale che si ripercuotevano sia dal punto di vista politico, sia dal punto di vista dell'ordine pubblico in forma allarmante di disordine e di disgregazione sociale.

Quindi non è vero che in Europa non vi sia stato un disegno comunitario della politica dell'immigrazione; questo non vi è stato fino a qualche anno fa, cioè finchè tutti i paesi europei industrializzati hanno dovuto adottare una rigorosa legislazione a fronte di un fenomeno che diventava preoccupante e serio.

Ora, in una situazione di questo genere, la domanda di fondo che dobbiamo porci (perchè saremmo dei cattivi legislatori se ci lasciassimo prendere dall'emozione degli affetti e se traducessimo in una materia, che è propria di esperienza intellettuale, quelle emozioni di carattere cristiano o vagamente umanitario che informano molti interventi ma che obiettivamente non rispondono ad una logica di legislazione) è questa: se guardiamo al fenomeno con profondità e con attenzione ci renderemo conto di una cosa, e cioè che noi abbiamo in qualche modo finora favorito, tollerato e in qualche caso incoraggiato il fenomeno della immigrazione clandestina senza prevedere la soluzione dei problemi che questa immigrazione clandestina comporta, perchè quando si introducono - come è avvenuto, soprattutto negli ultimi mesi - centinaia di migliaia di immigrati clandestini nel nostro paese, non bisogna preoccuparsi soltanto di dare loro un riconoscimento di carattere giuridico, ma bisogna preoccuparsi anche e soprattutto di dare a questi immigrati una serie di provvidenze che li facciano - in un certo senso - uscire dalla situazione di inferiorità in cui si trovano e che li

facciano diventare cittadini di pieno diritto o ospiti che hanno dei diritti ma nel contempo anche dei doveri.

Sentendo molti interventi mi sono chiesto se gli oratori che - io mi auguro in buona fede - descrivevano il nostro paese come un fiorente paese industrializzato ad alta civiltà tecnologica, che faceva un po' da polo di attrazione per i popoli, per le masse e per i lavoratori extracomunitari provenienti da una realtà diversa ed inferiore, parlassero davvero dell'Italia, cioè di un paese in cui per uniforme accettazione, come dato pacifico, i servizi sociali sono estremamente carenti e precari; di un paese come il nostro in cui, qualche tempo fa, abbiamo dovuto ripianare un bilancio deficitario della sanità per migliaia di miliardi; un paese in cui mancano le case, in cui vi sono tre milioni di disoccupati, di cui 1.600.000 costituito da giovani in attesa di primo impiego; un paese in cui la politica scolastica è ancora agli albori e vagola tra incertezze legislative, tanto che non riusciamo ad inquadrare perfettamente il problema della scuola elementare; un paese in cui i servizi sociali sono estremamente carenti e precari.

Ora, come si fa a dire (l'ho sentito dire in quest'Aula) che i cittadini italiani, i disoccupati italiani vivono nella felice condizione di poter rifiutare un certo tipo di lavoro? Si è detto in quest'Aula che gli italiani non vogliono fare gli infermieri; che i disoccupati italiani non vogliono lavorare nell'agricoltura; che, in una parola, vi è una situazione sociale così felice che il lavoro viene addirittura rifiutato e riservato a questa manodopera, meno qualificata e sicuramente meno esigente. Si è poi parlato dell'Italia in termini che non sono realistici e che non corrispondono alla realtà obiettiva della nostra patria e del nostro paese.

Ho sentito, con una punta di sorpresa, il senatore Rosati parlare dell'immigrazione clandestina in termini economici, come una forma di acquisizione di ricchezza sotto il profilo della manodopera, ragionamento che, dal punto di vista economico, può anche trovare una sua giustificazione, ma che dal punto di vista cristiano non mi sembra che possa essere in nessun modo giustificato. Esso corrisponde al tipo di ragionamento con il quale negli Stati Uniti d'America nel secolo scorso si importavano gli schiavi, sapendo di importare della manodopera a basso costo da impiegare in lavori che la popolazione - allora scarsa - degli Stati Uniti d'America non era in grado di espletare. Questa è - grattando bene - la vernice di umanitario cristianesimo che informa alcuni interventi, la logica vera di queste posizioni che non sono realistiche e che non corrispondono ad una definizione concreta ed approfondita del problema.

Onorevole Vice Presidente del Consiglio, in una parola, osservo (e lei vede con quanto compitezza sto trattando questo argomento) che se si favorisce l'entrata in Italia di alcune centinaia di migliaia di persone, o di qualche milione di persone, e si pretende di legalizzarne il soggiorno, senza assicurare loro corrispondentemente delle condizioni di vita che siano tali da inserirli vivamente nel contesto sociale, fatalmente si verrà a creare un'altra massa di spostati che, non trovando possibilità di lavoro serio nel nostro paese e soprattutto non trovando case, ospedali, scuole, servizi sociali, assistenza ed interesse da parte della collettività, sarà fatalmente in un primo tempo una classe di

emarginati e successivamente si trasformerà in una classe particolarmente soggetta alle tentazioni delinquenziali. Noi conosciamo i fenomeni delinquenziali del nostro paese; conosciamo soprattutto i fenomeni delinquenziali che hanno carattere largamente diffuso e ci rendiamo conto che essi si originano dalla miseria e che nella miseria è particolarmente facile aggregare delle comunità che non abbiano una prospettiva di avvenire o una difesa sociale di presenza. Per questo motivo noi sosteniamo che il pericolo rappresentato da questo provvedimento di legge è un pericolo serio e grave. Allora noi guardiamo a questo problema con disincantata intelligenza, nel senso etimologico della parola: guardiamo dentro il problema e cerchiamo di leggerne le conseguenze ed i riflessi di carattere politico e sociale.

Onorevole Vice Presidente del Consiglio, per questi motivi la nostra avversione nei confronti di questo provvedimento è una avversione motivata. Non credo che a chi ragiona in termini così pacati, concreti ed aderenti alla realtà si possano opporre delle argomentazioni che sono insultanti di per sé e non tanto per quello che la parola razzismo rievoca quanto perchè insultano l'intelligenza di coloro che in questa solenne Aula del Senato della Repubblica sono chiamati ad affrontare, con serietà, un argomento così profondamente coinvolgente la realtà sociale del nostro paese.

Onorevoli senatori, ho dato, per accenni, i termini della nostra posizione politica, del nostro allarme di carattere sociale e della nostra fredda valutazione del fenomeno. Noi crediamo che proprio un fenomeno di questo genere, che si presta ai falsi pietismi, alle ipocrisie, a forme di carità penosa, debba essere mantenuto asetticamente in una visione critica perchè, altrimenti, non ne verremo a capo e rischieremo di fare una cattiva legge e di alimentare delle tensioni che oggi sono inesistenti o sopite nel nostro paese.

Non condivido quelle ragioni che parlano di un razzismo alla rovescia, perchè non vi è nè un razzismo alla rovescia nè un razzismo volontario in tutto questo. Voglio dire solo una cosa: se ai cittadini extracomunitari bisogna dare pienezza di diritti, bisogna pretendere che essi abbiano anche contezza di doveri. Dal punto di vista soggettivo, proprio in riferimento a quelle osservazioni che abbiamo fatto di legittimità costituzionale, non mi pare che si chieda a questi residenti in Italia una forma di adempimento di doveri che sia uguale a quella dei cittadini italiani. Non vogliamo parlare di razzismo alla rovescia, vogliamo soltanto parlare di una impostazione del problema capovolta e distorta, per cui si arriva fatalmente a creare situazioni di privilegio che obiettivamente sono da rifiutare prima sul piano della civiltà e poi su quello del diritto, allo stesso modo in cui noi abbiamo rifiutato nella discussione della legge sulla droga certe posizioni privilegiate per i tossicodipendenti, perchè riteniamo che sia un insulto alle categorie che la legge vuole proteggere concedere troppo senza chiedere nulla in cambio e introdurre in questo modo la malapianta dell'assistenzialismo in un terreno quanto mai fertile sotto questo profilo e sotto questo aspetto. Come vede, signor Vice Presidente del Consiglio, abbiamo sull'argomento idee estremamente chiare.

Abbiamo proposto una serie di emendamenti migliorativi di questo disegno di legge e ci dobbiamo dolere che tutto sommato questo

dibattito parlamentare si vada trasformando in un forzato dialogo tra sordi, perchè vi è necessità di strozzare i tempi di questa discussione, di arrivare alla scadenza faticosa della mezzanotte del 28 febbraio con questo disegno di legge approvato; vi è, in una parola, una sorta di incomunicabilità che rende veramente defaticante e in qualche modo umiliante e mortificante questa discussione. Sappiamo perfettamente che i colleghi del Parlamento, del Senato, ci possono anche privatamente dar ragione su certi punti e su certi argomenti e questo si coglie nelle dichiarazioni fatte anche pubblicamente dai nostri avversari politici, ma è veramente una mortificazione sapere che se si sposta una virgola, una parola, un inciso di questo disegno di legge si va incontro a conseguenze catastrofiche dal punto di vista politico generale che si potrebbero trasformare in una crisi di Governo.

Quando sono diventato parlamentare non credevo che la mia funzione si riducesse a questo. Lasciatemelo dire con una punta di amarezza, lasciatemelo dire con una punta di stima profonda per colleghi che conosco, di cui so la capacità intellettuale, di cui apprezzo la preparazione giuridica, di cui stimo il buon senso: trasformare questo Senato in un'Aula in cui si parla a vuoto, magari a persone che intimamente sono convinte più di noi di quello che si dice e della giustezza di questi argomenti, parlare in questa situazione è veramente una mortificazione per l'istituto parlamentare. Questo naturalmente non è colpa del Senato, non è forse colpa neppure del sistema bicamerale, è colpa del malvezzo per il quale, onorevoli colleghi, avviene che un disegno di legge di conversione di un decreto-legge permanga stabilmente per 58 giorni nell'altro ramo del Parlamento e poi arrivi come una meteora in questa nostra Assemblea e debba essere approvato a tamburo battente sotto l'assillo delle scadenze immediate. Questo impedisce il dialogo ed io appartengo ad uno schieramento di opposizione che ha sempre cercato il dialogo sul piano dell'onestà intellettuale; anche se ruotiamo su pianeti politici completamente diversi ritenevo e ritengo che almeno questo fosse consentito in un'Assemblea così solenne, così grande, così densa di ingegni quale è il Senato della Repubblica.

Credo che noi sosterrremo con forza i nostri emendamenti; faremo una battaglia politica perchè ne siamo profondamente convinti, ma soprattutto vi inviteremo a ragionare sulle cose perchè non è detto che un decreto non si possa reiterare, non è detto che la forma di decretazione sia la forma di legislazione migliore; credo che un disegno di legge avrebbe avuto il concorso intellettuale di tutte le parti politiche e in questa maniera lo scontro muro contro muro porta fatalmente voi a fare una cattiva legge, noi a non poter dare un contributo intellettuale, operativo e concreto per l'adempimento dei nostri compiti di parlamentari. Grazie signor Presidente, grazie signor Vice Presidente, grazie colleghi. *(Applausi dalla destra)*.

PRESIDENTE. È iscritto a parlare il senatore Gualtieri. Ne ha facoltà.

GUALTIERI. Signor Presidente del Senato, signor Vice Presidente del Consiglio, onorevoli colleghi, innanzitutto voglio mettere in chiaro

una cosa: il Regolamento del Senato, che in questi giorni molti lodano, mettendolo a confronto con quello della Camera perchè permette di chiudere i decreti-legge nei 60 giorni entro cui la conversione deve avvenire, non credo che meriti proprio tutte queste lodi alle quali anche l'onorevole Martelli si è dedicato. Le meriterebbe queste lodi se fosse possibile applicarlo in una parità di scambio, se così posso dire, con la Camera. Noi abbiamo qui fatto tutto il possibile per fargliele meritare, queste lodi, e più di tutti il nostro Presidente del Senato. Il ramo che riceve per primo il decreto lo tiene al massimo per 30 giorni e lascia all'altro ramo il tempo necessario per esaminarlo bene e, se è il caso, per correggerlo in 20 giorni, con 10 giorni residui utilizzabili per il ritorno al ramo di partenza. Questa è la regola che noi qui abbiamo stabilito, per la quale il Senato ha dato in cambio l'approvazione comunque dei decreti-legge nel termine dei 60 giorni. Senza però il collegamento stretto tra le due parti, l'innovazione regolamentare importante che noi abbiamo fatto rischia di andare a danno del ramo che l'ha introdotta, con grave lesione dei diritti dei singoli senatori e dei Gruppi che li rappresentano. Se invece di 20 giorni se ne lasciano a noi soltanto due, o anche uno, come spesso è capitato, senza che sia possibile esaminare bene il testo, valutarne le conseguenze, compiere tutti i doveri ed esercitare tutti i diritti della seconda lettura, la regola della chiusura ad ogni costo diviene una trappola dalla quale prima o poi occorre uscire.

Non possiamo, ma è più corretto e più giusto dire che non dobbiamo, regalare agli altri la nostra stessa ragione d'essere, il ramo di seconda lettura. Lasciamo stare per un momento il merito del decreto; i regolamenti tutelano altre cose.

Ho sollevato nella Conferenza dei Presidenti dei Gruppi questo problema con risultati scarsi. La conseguenza di questo è che, mentre alla Camera il decreto del Governo ha potuto essere, dopo una dura e prolungata battaglia, profondamente corretto e, a giudizio di tutti, migliorato, al Senato questo non è stato possibile per le ragioni che conosciamo, e così un ramo del Parlamento si è autoconsegnato in un semplice ruolo di ratifica.

Su alcuni giornali si è scritto che al Senato il decreto sarebbe passato senza difficoltà. Ma da quando siamo diventati il ramo facile? Che significa che nel nostro ramo non ci sono difficoltà? Significa che sono venute meno le possibilità di controllo e di vigilanza sugli atti del Governo?

Per intanto, da quanto è accaduto e sta accadendo dovremmo ricavare alcuni insegnamenti, a cominciare dalla *vexata quaestio* della emendabilità o non emendabilità dei decreti. Spero che i sostenitori della non emendabilità - non ho difficoltà a dire che mi riconoscevo in questa tesi della non emendabilità - si convincano della pericolosità di questa tesi, perchè se il decreto del Governo fosse arrivato alla Camera «chiuso», come è in base al nostro Regolamento, i guasti sarebbero stati assai maggiori. Per fortuna la Camera lo ha potuto tenere aperto e questo ha permesso che il testo fosse corretto con più di una ventina di emendamenti. Altro che battaglia di ostruzionismo! È stata una battaglia di miglioramento di un testo nato male, nato in fretta, nato per propaganda, nato senza calcolare le conseguenze: altro che decreto epocale, decreto storico, come lo ha definito oggi il senatore Toth!

Di queste nostre finalità la stampa si è accorta e le ha registrate. Il «Corriere della Sera» del 23 febbraio scrive: «Il Governo ha detto sì ai visti, saranno introdotti con una certa elasticità entro il 30 giugno prossimo. Accettato il numero programmato o, se si preferisce, chiuso. Entro il 30 ottobre di ogni anno, a partire da quello in corso, verrà fissato il tetto degli immigrati stranieri». «Queste due clamorose concessioni» - scrive il «Corriere della Sera» - «insieme ad altre meno importanti, cambiano la faccia del decreto del Governo e lo rendono una via di mezzo tra ciò che era e ciò che i repubblicani volevano che fosse». Questa è la citazione.

Correzione, allora, c'è stata e anche su punti di grande rilevanza; quindi la battaglia è servita. Lo riconosce anche, in un articolo del 24 febbraio, «la Repubblica», che scrive: «In materia di flussi, non erano indicati i parametri per la programmazione e non veniva indicata alcuna revisione dei visti per i paesi a rischio (per droga, per criminalità); chi entrava per turismo era esentato dal richiedere il permesso di soggiorno per tutto il periodo indicato dal visto; in caso di espulsione il termine per il ricorso al TAR era di 60 giorni; alla frontiera non c'era l'obbligo di apporre la data sul passaporto, nè di rivelare le generalità. Su richiesta dello stesso Martelli è stata eliminata la sanatoria per gli ambulanti senza licenza». Non so se la citazione sia esatta, cito un giornale.

«La Stampa» di Torino considera che le modifiche importanti alla Camera siano state cinque: in primo luogo, il Governo dovrà rivedere la politica dei visti entro il 30 giugno, con particolare attenzione per i cosiddetti paesi a rischio; in secondo luogo i posti di frontiera e i consolati all'estero dovranno essere computerizzati al più presto per permettere al Governo di avere un quadro preciso della pressione migratoria; in terzo luogo, i controlli ai posti di frontiera saranno potenziati grazie al reclutamento di 1.000 agenti di polizia; in quarto luogo, gli ambulanti extracomunitari dovranno essere muniti di licenza per poter esercitare la loro attività, fin dal primo giorno (il testo originario non la richiedeva per il primo anno di esercizio); infine, la programmazione dei flussi migratori verso l'Italia dovrà essere messa a punto entro il 30 ottobre.

Insomma la battaglia alla Camera è servita. Un piccolo gruppo di deputati, avendo presentato 60 emendamenti, ha potuto vederne approvati più di tre quarti; tanto è vero che qui al Senato noi ne presentiamo solo 12, i residui, quelli non accolti.

Se il Senato avesse avuto garantiti i tempi di approfondimento, di dibattito, di approvazione di altre correzioni, altri miglioramenti si sarebbero potuti apportare qui con il consenso di tutti; non di forza, ma con il consenso. Soprattutto, contavamo di portare il Senato ad una riflessione e, se questa avesse dato il risultato sperato, contavamo di presentarci ad una nuova valutazione della Camera, forti non solo dei nostri pochi voti, ma del parere di un intero ramo del Parlamento; il che sarebbe stato importante anche per il Governo. Non è forse questo, colleghi senatori, che si deve sempre fare con la doppia lettura delle leggi? Non è questo il bicameralismo paritario, su cui mi accorgo ora che molti si aggrappano per mantenere l'istituzione, ma non per garantirne il ruolo?

All'attenzione di questo ramo del Parlamento, nella pienezza dei suoi diritti e dei suoi doveri, noi volevamo e vogliamo portare in particolare due problemi: uno, quello della sanatoria, che deve precedere la regolamentazione dei flussi migratori e non seguirla; l'altro, quello del ricorso ai TAR di quanti, entrati clandestinamente, incorrono nel provvedimento di espulsione. Credete di aver fatto bene a sbarazzarvi di questi due problemi? Credete di aver fatto bene a non aver attuato un ulteriore approfondimento su questi temi?

Onorevoli colleghi, il problema della sanatoria è quello più rilevante, perchè la «cattiveria» della legge - se mi consentite - sta qui. Il messaggio che inviamo all'Africa e alle altre regioni sottosviluppate del mondo è il seguente: venite, perchè comunque sarete regolarizzati! E già questo *tam-tam* risuona ed è proprio l'esperienza francese che ce lo insegna: io cito esperienze che si sono già verificate. Infatti, dieci anni fa Mitterrand decise di fare una sanatoria e 350.000 persone furono legalizzate, ma il provvedimento ne fece arrivare clandestinamente e immediatamente un altro mezzo milione. L'annuncio di sanatorie fa sempre arrivare gente!

Nel 1974 la Francia ha chiuso le sue frontiere e da allora ha aperto le sue porte solo per dare asilo politico e per i congiungimenti familiari, e noi saremmo d'accordo su questo. Nonostante ciò la Francia ha un flusso clandestino di 150.000 persone all'anno.

In Italia, anche per la facilità di ingresso rispetto a tutti gli altri paesi europei, la situazione rischia di essere ancora meno governabile. In pochi anni si calcola che da oltre un milione di extracomunitari si passerà a circa 5 milioni, per cui il paese diventerà invivibile sia socialmente che economicamente, a meno che non si voglia - ed è quello che vuole il senatore Pollice - un'Italia multirazziale, un'Italia di tipo brasiliano.

POLLICE. Sì, esatto!

GUALTIERI. Allora, dobbiamo marciare verso questa soluzione ad occhi chiusi? Noi non diciamo che non si debbono sanare determinate situazioni pregresse: per carità, anche con larghezza e generosità diciamo che si debbono sanare le situazioni pregresse! Noi diciamo che in primo luogo dobbiamo darci un sistema valido di contenimento dei flussi migratori; stabiliamo dei tetti e assicuriamo condizioni minime di accogliimento (e non sto parlando di condizioni massime), dopodichè potremo sanare coloro che già abbiamo in casa. Questa è la soluzione che noi abbiamo sempre indicato.

Intanto, è bene che si sappia che nel nostro paese l'istituto della sanatoria controllata esiste già e lo stiamo adoperando, perchè al 31 dicembre del 1989 gli immigrati in Italia regolarizzati negli anni precedenti sono stati 490.388, nell'ordine: marocchini, jugoslavi, filippini, tunisini, iraniani, polacchi e brasiliani. Potrei dare le cifre fino a raggiungere la cifra totale di circa 490.000.

Del decreto-legge in esame hanno approfittato a questo momento circa 120.000 persone, cioè un decimo della forza clandestina presente in Italia.

Certo, ci si potrà mettere in regola entro il mese di giugno di quest'anno, e si calcola che vi siano ancora fuorilegge un milione e 200.000 persone. Poi tornerò su queste cifre che sono state contestate, ma intanto quante nuove persone entreranno nel nostro paese? E che faremo di quelle che non si metteranno in regola? Questo è il secondo punto forte del nostro dissenso e su questo non siamo riusciti a modificare il decreto.

Per il provvedimento al nostro esame chi è colpito dalla espulsione può ricorrere al TAR e in appello al Consiglio di Stato. Ma - ahimè - vi immaginate i tempi, immaginate gli interessi che si coalizzeranno attorno a questo lungo itinerario giudiziario?

Durante l'esame della legge sulla droga, quando abbiamo cercato di dare giurisdizione al problema dei drogati, essendo previsto il ritiro della patente, nei tre gradi di giudizio, per porre in essere questa sanzione, abbiamo calcolato che occorrevano dai 9 agli 11 anni.

Vogliamo porre in essere un percorso di questo tipo anche per regolarizzare la sanatoria di chi troviamo essere clandestino in Italia e che ha rifiutato di regolarizzarsi?

Qui siamo veramente giunti al piede del muro, e oltre questo non crediamo che si possa andare.

Le conseguenze si stanno già producendo. Grazie alle norme di sostanziale depenalizzazione contenute nel decreto numerosi stranieri colti in flagrante violazione del divieto di soggiorno emesso nei loro confronti dalla polizia, oggi sotto processo per direttissima, sono stati prosciolti. E poichè alla disciplina prevista dal decreto-legge in questo campo va attribuito un valore retroattivo, i giudici si sono visti costretti a scarcerare anche stranieri già condannati per violazione del divieto di soggiorno loro precedentemente comminato.

In sostanza, abbiamo distrutto l'istituto del foglio di via e abbiamo aperto nuovi problemi al nostro delicato sistema di tutela dell'ordine pubblico che in questo momento è in grande sofferenza.

In linea di fatto, con questo decreto oggi un milione e oltre di immigrati clandestini, che potrebbero essere inviati ai loro paesi di origine in quanto non in regola con le previsioni della nostra stessa legge, potranno sottrarsi al provvedimento per anni.

Mi si dice: ma noi non siamo terra di rifugio? Non dobbiamo ricambiare quanto gli altri Stati hanno fatto per i milioni di italiani che sono stati costretti ad andare a cercare lavoro e fortuna all'estero? E con questo abbiamo definitivamente imbarbarito, onorevoli colleghi, la polemica. Infatti l'Italia di oggi sarebbe, per questi critici nostri, l'equivalente dell'America dell'800, dell'Australia, dell'Argentina. Ora, a parte il fatto che questi paesi, soprattutto l'Australia e l'Argentina, ma anche, per molti aspetti, gli Stati Uniti dell'epoca erano, al tempo della grande emigrazione italiana, paesi spopolati in cui il tasso di sviluppo dipendeva dall'afflusso di immigrati (e l'Italia non è in questa condizione), vogliamo forse ripetere per gli extracomunitari che scelgono l'Italia le intollerabili e dolorose condizioni con cui dovettero fare i conti gli emigrati italiani all'epoca? Noi che non abbiamo le case, gli ospedali, le scuole, i servizi socio-assistenziali per i nostri cittadini, che siamo in crisi, che combattiamo per questo, vogliamo portarci in casa milioni di persone per accoglierli in un modo disumano e

vergognoso? Il problema degli immigrati lo si affronta in rapporto alla possibilità di collocarli in modo dignitoso nell'ambito di strutture esistenti, non di strutture che non ci sono. E non sono certo strutture le tendopoli che a Milano si volevano costruire in vari quartieri per alloggiare questi poveri immigrati di colore.

Ma c'è di più. Noi non abbiamo ancora smaltito le conseguenze delle nostre migrazioni interne degli anni '50 e '60, quelle dal Sud al Nord. Il prezzo pagato dai meridionali è stato spaventoso; l'immigrazione caotica, non programmata, non assistita ha fatto soffrire per decenni coloro che arrivavano dal Sud nei treni della speranza. Ma c'è stato (e c'è tuttora) un prezzo pagato anche dai settentrionali, perchè intere città (Torino, Milano, Genova), intere regioni (la felice Padania) sono state sconvolte e si sono creati ghetti invivibili, si è creata una disperazione sociale che ha finito con il riversarsi negli anni seguenti. E, onorevoli colleghi, nel terrorismo degli anni '70 la componente di disperazione meridionalistica, con il suo carico di rabbia e di rifiuto ha avuto una parte notevole: se solo si studiasse meglio la base sociale del terrorismo, questo apparirebbe.

E oggi che faticosamente si sono create le condizioni per una nuova migrazione interna (che già si è avviata), noi portiamo al Nord un milione di sradicati che faranno tutti i lavori alle condizioni peggiori a danno dei nostri disoccupati meridionali, innescando la guerra dei poveri.

Ma perchè dobbiamo fare questo? Dove sta la *ratio*? Forse che il Nord ricco deve ospitare i poveri e gli affamati di tutto il mondo? Deve ospitare le quote che noi possiamo accogliere, questo sì, ma non tutti. Queste politiche suicide non portano da nessuna parte e rendono sempre più ingovernabile il problema.

Noi siamo stati accusati, per dire queste cose, a volte al limite dello insulto, di aver fatto ostruzionismo nella discussione del decreto alla Camera: questa interpretazione del nostro atteggiamento noi la respingiamo. Il nostro non era ostruzionismo: era ed è opposizione, perchè una lettura attenta degli emendamenti presentati dai repubblicani alla Camera e di quelli che qui abbiamo riproposto dimostra che non puntavamo e non puntiamo ad affossare il decreto, ma solo a modificarlo. Lo abbiamo chiesto prima al Governo, lo abbiamo chiesto alla Camera e poi siamo stati coerenti qui con i nostri convincimenti.

Abbiamo di conseguenza presentato un insieme organico di proposte rivolte ad incidere nella sostanza del decreto. Un decreto che va anche contro precedenti e importanti linee di tendenza del Governo, che va contro manifeste preoccupazioni del Governo.

Ieri in Commissione ho potuto citare la relazione semestrale sulla politica informativa e della sicurezza presentata nel giugno del 1989, cioè pochi mesi fa, dalla Presidenza del Consiglio dei ministri, non dal Ministro dell'interno (la fonte e la data non lasciano adito alle attuali polemiche). In questo documento la presenza straniera in Italia, al contrario di quanto si sostiene, viene - e cito testualmente - «valutata in circa 1.200.000 persone, di cui due terzi sprovvisti di permessi di soggiorno, ed è caratterizzata da un *trend* in continuo aumento. Un fenomeno» - scrive la relazione - «che ha un inevitabile impatto sulla sicurezza nazionale». Cito ancora: «Un'immigrazione così massiccia è in

grado di determinare, specialmente per i flussi clandestini, problemi di carattere sociale e di ordine pubblico, oltre che una potenziale minaccia per la sicurezza. Infatti le consistenti aliquote di cittadini di paesi a rischio sono facile terreno di infiltrazione per i militanti del terrorismo internazionale e recentemente anche per la criminalità organizzata con particolare riguardo ad alcune frange mafiose e camorristiche».

Non si può certo negare che questa sia una denuncia esplicita di fatti e che l'autorevolezza della fonte sia fuori discussione. Lascia invece perplessi che l'allarme contenuto in questa relazione, che è all'attenzione del Parlamento ormai da mesi, comunque dai sei mesi precedenti il varo del decreto di sanatoria, non abbia poi dato luogo ad un intervento legislativo coerente con queste preoccupazioni.

Una cosa al di là del balletto delle cifre di questi giorni è però certa: l'immigrazione clandestina in Italia è contrassegnata dalla clandestinità e da un *trend* in continuo aumento. Dire clandestinità significa automaticamente dire condizioni di sfruttamento sociale ed economico per i soggetti che vivono questa situazione. Se vogliamo guardare in faccia la realtà dobbiamo anche dire di che cosa ci stiamo occupando. Gli immigrati extracomunitari di cui parliamo sono per lo più lavoratori non regolari, braccianti in agricoltura, manodopera generica nell'industria, sguatterri e domestici nei servizi, ambulanti nel commercio. Si tratta di persone di cui, anche se non conosciamo esattamente il numero complessivo, sappiamo che sono di certo in numero crescente e notevole. È gente pronta ad accettare condizioni di ogni tipo, come bassi livelli retributivi e precarietà occupazionale, che guarda le grandi città occidentali e le nostre città settentrionali come una vera e propria speranza di sopravvivenza. Tra loro vi sono coloro che intendono stabilirsi definitivamente in Italia ed altri che pensano di restare nel nostro paese solo temporaneamente, in attesa di recarsi in altri paesi dell'Occidente. Comunque si insediano sempre per un periodo non definito nel nostro territorio.

Quindi la questione del lavoro straniero in Italia da parte dei cittadini extracomunitari costituisce all'interno della problematica generale dell'immigrazione un nodo cruciale. L'Italia, che per decenni ha fornito milioni di lavoratori ad altri paesi più avanzati nello sviluppo economico, sta ormai cambiando volto: si assiste oggi ad un'inversione di tendenza dei flussi migratori italiani che dall'estero rientrano nel nostro paese. Tale inversione di tendenza costituisce un nodo difficilmente superabile nell'arco di pochi anni in quanto si scontra con una mentalità ed un tipo di atteggiamento consolidati da decenni di tradizione inversa.

A queste osservazioni spesso si risponde affermando che nel campo del lavoro non vi è concorrenzialità tra gli italiani e gli immigrati, ma solo complementarietà poichè questi accettano lavori e condizioni di lavoro rifiutati dagli italiani. I lavoratori extracomunitari, secondo questa chiave interpretativa, si inseriscono negli interstizi delle attività produttive ed ai margini del mercato del lavoro principale. Una più attenta analisi della situazione ci impone però una riflessione differenziata. Innanzitutto le dimensioni della disoccupazione in Italia non accennano a ridursi. Il 1988 ha visto per la prima volta lo sfondamento del limite del 12 per cento rispetto alla forza del lavoro. Inoltre i dati più

recenti sul reddito e sui consumi sembrano evidenziare che la forbice tra il Nord ed il Sud va nuovamente allargandosi. Ma soprattutto l'osservazione attenta dei meccanismi dei mercati del lavoro nei vari comparti in cui è presente manodopera immigrata pone una serie di questioni che esigono un'interpretazione meno manichea tra interpretazione concorrenziale ed interpretazione sostitutiva del ruolo degli stranieri. Infatti, spesso la manodopera straniera viene usata in funzione calmieratrice rispetto ai salari e peggiorativa per quanto riguarda le condizioni di lavoro. Basti ricordare, ad esempio, che nella pesca e nell'agricoltura regionale in Sicilia si sono avute conflittualità a tale proposito esplose anche recentemente.

Sostenere sulla base di tutto ciò che non esista o non possa esistere alcuna concorrenzialità tra manodopera straniera e manodopera locale è un grave errore. Dobbiamo ricordare che la presenza di manovalanza a basso costo permette di attuare azioni di sfruttamento e di accumulazione altrimenti impossibili. L'impiego clandestino, come ha ricordato il commissario italiano alla CEE, è costato negli ultimi tre anni almeno 8.000 miliardi di evasione fiscale.

A chi, come Ermanno Gorrieri su «la Repubblica» della scorsa settimana, sostiene che il nostro paese ha bisogno di «un serbatoio di manodopera disposta a qualsiasi lavoro per mantenere il ritmo della crescita economica», rispondiamo, come abbiamo sempre sostenuto, che a noi non interessa una crescita del paese comunque, ma vogliamo una crescita del paese civile, democratica ed europea, nel pieno rispetto dei diritti di tutti.

Proprio perchè la costruzione di una società multietnica è un compito complesso e difficile, che non ammette improvvisazioni, se non a prezzo di conseguenze incontrollabili, credo che sulla strada indicata dal decreto noi non ci avviamo alla costruzione di una società multirazziale, ma allo scatenamento di dolorose guerre fra poveri ed emarginati.

Ecco perchè diciamo con piena sicurezza che convertire in legge questo decreto significa alimentare le peggiori tendenze del paese.

A chi propone soluzioni astrattamente umanitarie e caritatevoli, in nome di una accoglienza che non siamo in grado di garantire senza una programmazione attenta del fenomeno, a chi avanza soluzioni velleitarie, ricordiamo che così si rischia soltanto di aggravare i termini del problema e di suscitare pericolose reazioni di carattere xenofobo.

L'illusersi su un'Italia che non conosce discriminazioni verso chi è territorialmente diverso è un atteggiamento ai limiti della irresponsabilità.

Dobbiamo avere il coraggio di ammettere che, se intolleranze razziali da noi non sono emerse, ciò è dovuto al fatto che fino ad oggi il confronto con etnie e costumi diversi non c'è stato.

E con lo stesso coraggio dobbiamo ricordarci che quando, in forme più limitate e meno evidenti, un confronto si è avuto, forme di discriminazioni non sono mancate: il «non si affitta a meridionali» di trent'anni fa, o il «forza Etna» di molti leghisti di oggi non sono certo invenzioni, sono da deprecare ma non sono invenzioni.

Chi vuole combattere queste degenerazioni deve avere la lucidità per individuare una strategia vincente.

Ecco, onorevoli colleghi, il decreto attuale, se convertito in legge, non sradicherà nè limiterà l'entrata ed il soggiorno clandestino. Accentuerà soltanto la discriminazione tra «sanati» e clandestini e tra questi e le fasce più esposte della nostra società.

Il no che ci accingiamo a dare, è tanto fermo quanto ferma è la responsabilità verso il paese. Nell'esprimerlo qui, come Gruppo repubblicano, con fermezza, desidero riconoscere la stessa fermezza ed il coraggio con cui il segretario del nostro partito, Giorgio La Malfa, ha tenuto il partito nella logica dell'interesse nazionale, sentendo dolorosamente il distacco dalle nostre amicizie politiche, ma sentendo anche il dovere verso le cose in cui crediamo e verso le nostre tradizioni di partito democratico e progressista.

Agli amici politici ci ricongiungeremo. Quel che conta è non staccarsi dalla gente che ci ha investito della fiducia e delle responsabilità, perchè noi siamo qui, in Parlamento, a fare una battaglia in cui crediamo e l'abbiamo fatta, credo, con onestà, nei limiti delle nostre possibilità. (*Applausi dal centro-sinistra*).

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, questa discussione del decreto sugli immigrati coinvolge continuamente richiami al Regolamento e alla riforma del Regolamento.

Ho avuto già occasione, nella seduta pomeridiana, di chiarire la posizione della Presidenza del Senato rispetto alla non pari condizione (vi è chi diceva *impar condicio*) in cui un ritardo non previsto e non prevedibile nella riforma del Regolamento della Camera ha messo il Senato, che ha avuto il coraggio di darsi norme più moderne e più adeguate alle esigenze dell'opinione pubblica.

Non aggiungerò quindi nulla alla mia dichiarazione del pomeriggio, fatta in risposta al senatore Filetti, per l'affermazione del senatore Gualtieri, ma su un punto desidero rettificare, o meglio chiarire, cioè circa una presunta inemendabilità dei decreti-legge. Io devo ricordare che il testo della norma approvata dalla Giunta per il Regolamento del Senato e stralciata dall'Assemblea, in attesa di corrispondenti modifiche regolamentari da parte della Camera, non prevede affatto la inemendabilità dei decreti-legge ma soltanto la limitazione del potere emendativo, escludendo solo gli emendamenti aggiuntivi nonchè quelli non attinenti alla materia oggetto del decreto-legge. Quindi, tutti i casi che sono stati qui citati avrebbero potuto benissimo trovare e possono trovare nel Senato la stessa accoglienza che hanno avuto alla Camera dei deputati. Ho voluto dire questo per precisione.

RASTRELLI. È una giustificazione farisaica.

PRESIDENTE. I farisei ...

RASTRELLI. Lei ha ucciso la dignità del Senato.

PRESIDENTE. Su questa strada si arriva a dimenticare che la Giunta per il Regolamento è un organo collegiale, e che il Presidente la rappresenta. Io non ho ucciso nessuna dignità del Senato, l'ho sempre difesa e l'ho aumentata.

RASTRELLI. I fatti sono quelli che contano.

PRESIDENTE. E difendo la riforma del Regolamento del Senato, contro tutte le chiacchiere! (*Applausi dal centro e dal centro-sinistra*).

È iscritto a parlare il senatore Serri il quale, nel corso del suo intervento, svolgerà anche il seguente ordine del giorno:

Il Senato,

preso atto della necessità di non interrompere gli effetti della «sanatoria» positivamente avviata dal decreto-legge governativo n. 416 del 30 dicembre 1989 nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati nel nostro paese e dei rifugiati politici;

considerando l'esigenza urgente di avviare interventi concreti a favore di questi cittadini nei campi dalla prima assistenza, dell'assistenza sanitaria, della regolarizzazione del lavoro dipendente e autonomo, impegnando allo scopo i mezzi già stanziati dalla legge finanziaria;

considerando la difficoltà di apportare modificazioni al provvedimento in esame nell'imminenza della scadenza dei termini di conversione,

impegna il Governo:

a superare la legislazione d'urgenza e temporanea;

a presentare al Parlamento una disciplina legislativa organica in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei cittadini extracomunitari in cerca di lavoro e dei rifugiati politici, stabilendo un diverso rapporto tra oggetti disciplinati dalla legge e quelli demandati a decreti ministeriali, le opportune garanzie circa la corretta applicazione delle normative in questione, con esclusione di una mera attuazione discrezionale in sede amministrativa, soprattutto per quanto attiene all'accesso degli stranieri e ai motivi della loro eventuale espulsione;

a realizzare, con tale adeguata legislazione, una regolazione del fenomeno immigratorio che:

si ispiri sia al criterio della doverosa solidarietà verso i paesi del terzo mondo che alla necessità di un'azione politica ed economica che consenta e stimoli il loro autonomo sviluppo;

rispetti e realizzi i diritti umani e civili di ogni cittadino immigrato, nella giustizia e nell'uguaglianza contro ogni forma di egoistico privilegio e di razzismo;

attui concretamente il diritto al lavoro, all'assistenza, all'istruzione, alla casa, alla propria identità culturale verso i cittadini immigrati e rifugiati politici nel nostro paese;

porti l'Italia ad assolvere ad una funzione positiva nel quadro europeo e nella CEE per una politica aperta sull'immigrazione e su un nuovo costruttivo rapporto tra l'Europa e il sud del mondo.

9.2112.2.

GALEOTTI, SERRI, MAFFIOLETTI, TEDESCO
TATÒ, VETERE, TOSSI BRUTTI, SPETIČ

Il senatore Serri ha facoltà di parlare.

* SERRI. Signor Presidente, aspettavo di vedere se i colleghi che la stanno sollecitando...

PRESIDENTE. Il mio umore è invariabile, stia tranquillo, senatore Serri.

SERRI. Signor Presidente, noi comunisti non abbiamo presentato emendamenti per evitare il rischio di una decadenza del decreto-legge e per non interrompere gli effetti positivi della sanatoria in atto per gli immigrati e per i rifugiati politici. Non potevamo contare su una reiterazione del decreto-legge perchè lo stesso Vice Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Martelli, ieri in Commissione ha dichiarato che erano insorti alcuni dissensi all'interno del Consiglio dei ministri. Eppure - desidero dirlo con molta chiarezza - il decreto-legge, per la parte che riguarda il futuro, non ci soddisfa e per questo motivo abbiamo presentato un ordine del giorno che sottoponiamo all'esame del Senato (richiedendo una valutazione attenta da parte del Senato). Noi riteniamo che il lavoro legislativo, per quanto riguarda questo argomento, sia soltanto agli inizi: occorre una legislazione più complessa ed organica su alcuni punti che riguardano l'ingresso ed il soggiorno. Senatore Gualtieri, a mio avviso, gli emendamenti approvati dalla Camera dei deputati non sono stati tutti migliorativi; per esempio, non ci convince la eccessiva discrezionalità attribuita alle autorità amministrative e di polizia. A tale proposito ieri l'onorevole Martelli ci ha fornito un dato che ho ascoltato con molta attenzione: su 10.000 persone respinte alle frontiere lo scorso anno 8.000 lo sono state nei primi due mesi del 1990 e non è vero che ciò sia dovuto alla grande massa di afflussi (altrimenti si registrerebbe anche negli afflussi della sanatoria). Non è così e quindi do una prima interpretazione di un dato fornito dall'onorevole Vice Presidente.

Onorevoli senatori, ci troviamo di fronte ad un problema più generale di politica per la immigrazione. Ho ascoltato con grande interesse l'intervento del senatore Gualtieri e non spetta sicuramente a me nè difendere il Governo nè stabilire se il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, onorevole Martelli, esprima o meno capacità di governo (come ha affermato oggi il segretario del Partito repubblicano). Certamente, senatore Gualtieri, mi sarei aspettato che il Partito repubblicano (come hanno fatto altri) si facesse l'autocritica per il grave e pesante ritardo che su tutta questa materia abbiamo registrato nel corso di questi anni. Siamo in ritardo sulla sanità, sull'istruzione e sulla casa; siamo in ritardo per costruire con i paesi del Terzo mondo (senatore Gualtieri dico «con loro») una politica della immigrazione. È questa l'interdipendenza e non possiamo decidere da soli; dobbiamo poi rivedere la nostra politica di cooperazione.

Onorevoli senatori, tutti quanti noi sappiamo che le risorse vengono prelevate dal Sud e trasferite al Nord attraverso il debito e tutto il resto; noi possiamo prelevare le risorse e trasferirle al Nord, ma non possiamo trasferire gli uomini, le persone: dobbiamo tenerli là e rimandarli a casa. Ciò mi sembra non soltanto ingiusto e immorale, ma politicamente irresponsabile. Non mi riferisco soltanto alla agitazione razzista che si va sviluppando in qualche settore del nostro paese. Quando sento parlare di «ondate» che arrivano, di terrorismo, di delinquenza, tutto ciò caricato su queste persone perchè hanno un altro colore della pelle, io reagisco dentro, ve lo assicuro, perchè non la

penso così. Però, è anche sbagliato o pericoloso quell'atteggiamento apparentemente razionale, realistico, moderato ma che misura tutto solo sulle nostre esigenze, sulle compatibilità delle società ricche. Io dico che questo è un atteggiamento non costruttivo, ma anche abbastanza non responsabile sia sul piano nazionale, perchè la lacerazione sta avvenendo tra il Nord e il Sud, sia sull'immigrazione perchè le esplosioni, le tensioni, le nuove clandestinità verranno proprio se ci illudiamo di erigere delle barriere: e questo prepara davvero giorni non buoni.

Per queste ragioni crediamo che il problema sia impegnativo e l'ordine del giorno che abbiamo presentato e a cui teniamo molto - lo sottolineiamo al Governo, ai colleghi, a tutti i partiti della maggioranza - vogliamo che rappresenti uno stimolo a noi stessi e al Governo a lavorare con impegno e con intensità su questo problema; vogliamo che sia uno stimolo per cui il Senato, che per tante ragioni non ha potuto approfondire e lavorare sul decreto, dia però un segno importante.

Io temo che di fronte alla prima legge di una qualche significanza su questo terreno abbia preso avvio una discussione nel paese che rischia di creare anche in Italia alcuni fenomeni di tipo xenofobo e razzista che non credo siano utili alla democrazia italiana. Ritengo che sbaglia chi pensa a sollecitarlo e a cavalcarlo, ma sbaglia anche chi pensa soltanto a contenerlo e incanalarlo: questo è un fenomeno che bisogna combattere con il viso aperto sul piano della cultura e della civiltà ma anche con scelte politiche legislative ed operative aperte e coraggiose, che facciano leva sulla grande fiducia del nostro popolo, dei lavoratori e della società italiana. Collega Gualtieri, io non credo alla sua affermazione secondo la quale in Italia il fenomeno razzista non si è ancora avuto perchè non si è avuto un confronto da parte della gente con le altre etnie. Non ci credo, ma penso che il popolo italiano voglia e possa essere protagonista di un'opera di solidarietà, di confronto creativo e di sviluppo della nostra civiltà e nella nostra democrazia. Credo voglia questo dalla classe dirigente, dal Governo e dalla classe politica che lo guida.

Questo è il senso del nostro ordine del giorno e preghiamo i colleghi di considerarlo proprio perchè vuole essere, in questo momento in cui ci sono sintomi ed elementi di questa natura nel paese, un segno di come il Senato, quando decide di approvare questo decreto come noi faremo, con le riserve e le osservazioni che ho detto, lo fa dando un segnale forte di tipo politico al Governo, a noi stessi e al paese. *(Applausi dall'estrema sinistra e dalla sinistra).*

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la discussione generale.

Ha facoltà di parlare il relatore che invito ad esprimere anche il parere sugli ordini del giorno presentati.

GUIZZI, relatore. Signor Presidente, avevo quindici minuti di tempo, ne ho bruciati tredici per la relazione perchè ho cercato di approfondire alcuni aspetti del decreto, in parte anticipando giudizi sugli emendamenti.

Ringrazio i colleghi tutti che sono intervenuti per l'attenzione che hanno voluto riservare alla mia relazione. Non posso dunque replicare

nei due minuti che mi restano. (*Commenti del senatore Boato*). Così come non posso esprimermi sugli emendamenti e rinvio ai rilievi critici svolti su di essi da alcuni colleghi nel corso della discussione generale. Dirò soltanto che sono per evidenti ragioni contrario a tutti, mentre per quanto riguarda gli ordini del giorno mi rimetto al Governo.

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il Vice Presidente del Consiglio dei ministri.

* **MARTELLI**, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Onorevole Presidente, onorevoli senatori, consentitemi di dire che il Governo innanzitutto condivide il disagio per la ristrettezza dei tempi di questa discussione e che in ogni caso ringrazia il Senato per i contributi di idee, di sollecitazioni, di critiche e di proposte. Il disagio per il tempo, del resto, ci appartiene e io vi invito a considerare che ho avuto, di fronte a più di 60 ore di diritto d'ascolto - come direbbe il Presidente Cossiga - poco più di 30 minuti di diritto di intervento nel corso di questo dibattito-fiume nei due rami del Parlamento. Così come non possiamo prendere in considerazione, se non platonicamente, gli emendamenti presentati perchè l'adozione anche solo di uno di essi comporterebbe la decadenza del decreto - non una sua facile reiterazione da parte del Consiglio dei ministri - e la riproposizione di una divisione che ci è stata in quella sede e, con tutta probabilità, il protrarsi di una condizione di assoluta incertezza qual è quella che finora abbiamo vissuto.

Il Governo accetta come raccomandazione gli ordini del giorno presentati, ed in particolare quello a cui faceva riferimento ora il senatore Serri poichè pone un problema che anche alla Camera è stato sollevato, quello di una politica di cooperazione così efficace, così lungimirante da ridurre all'origine la pressione immigratoria, poichè avvia a soluzione alcuni problemi di sviluppo e di occupazione dei popoli dei paesi del Terzo e del Quarto mondo. All'atto di presentazione del decreto io non formulai alcuna indicazione assoluta, ma lo presentai com'era, come un progetto aperto, l'avvio di una politica di immigrazione del nostro paese, un progetto che viveva e che vivrà nel rapporto tra Governo e Parlamento, al di là di uno steccato di maggioranza che non noi, ma altri, ha del resto abbattuto.

Il decreto dunque è solo una prima tappa nell'assunzione di responsabilità, nel tentativo di governare il fenomeno immigratorio. L'Italia giunge tardi e in ritardo, ma innanzitutto giunge tardi a questo problema perchè tardi ci si è presentato; praticamente soltanto negli anni Ottanta diventa un problema di una entità significativa, quando già altri paesi europei di antica immigrazione erano arrivati, come ha detto il presidente Mitterrand - ma lo ha detto nell'ottobre del 1989 - a livelli di saturazione; la Francia ha 5 milioni di immigrati e, secondo il primo ministro Rocard, 500.000 clandestini. La Repubblica federale tedesca ha 6 milioni di immigrati ai quali nel solo 1989 si è aggiunto un nuovo milione di immigrati: 377.000 dalla Germania dell'Est, 340.000 da altri paesi dell'Est e 250.000 da paesi extracomunitari. L'Inghilterra ha solo un milione di cittadini extracomunitari, perchè calcola come cittadini britannici tutti i cittadini del Commonwealth che sono immigrati in Inghilterra negli anni passati in una misura valutabile fra i 5 e i 6

milioni. È naturale che questi paesi avvertano quindi un livello di saturazione e che si determinino quelli che i sociologi con un eufemismo chiamano conflitti etnici. Diversa è la nostra condizione. Io non ho mai partecipato al balletto delle cifre; ho sentito il dovere di mettere in guardia contro l'affidabilità di stime sul fenomeno clandestino in assenza di rilevazioni e di indagini con un minimo di fondamento scientifico. Ho sentito la necessità, parallelamente alla stesura del decreto, di chiedere all'ISTAT di avviare un censimento degli stranieri in Italia su basi scientificamente rigorose nel 1990 e di far entrare il censimento degli stranieri nel prossimo censimento nazionale previsto per il 1991.

Credo che di tante polemiche pretestuose e artificiose ci si debba sbarazzare nell'avviarci alla conclusione di questo dibattito parlamentare; alcune nascono da un equivoco inconsapevole, altre da una deliberata mistificazione. A sentire certi interventi parrebbe quasi che l'immigrazione l'abbia inventata il Governo, che l'immigrazione l'abbia creata questo decreto.

Questo decreto non promuove l'immigrazione, non la sollecita, non la stimola; cerca di regolarla, di governarla, di programmarla, secondo criteri e secondo regole, in definitiva secondo leggi. E siamo perfettamente consapevoli, essendo di fronte ad un problema mondiale e strutturale e non ad un problema provinciale e contingente, che dovremo convivere con difficoltà e problemi che la coabitazione, l'avvio anche solo parziale dell'esperienza per il nostro popolo di una convivenza con altre etnie, creerà, come ha già creato, problemi, disagi, insofferenze. Tutto, dunque, salvo una rappresentazione idilliaca quasi si trattasse di avventurarsi in una passeggiata nel bosco.

In questo senso confermo l'impegno, già assunto alla Camera dei deputati, di una rapida presentazione del disegno di legge, in gran parte già predisposto, per dare continuità all'impegno, all'inserimento e alla integrazione nella società italiana dei lavoratori immigrati che si siano regolarizzati. E confermo l'impegno a presentare un disegno di legge per dare corpo e sostanza al diritto di asilo politico che è stato appena affrontato attraverso le norme previste nella prima parte del decreto.

Il decreto risolve questo primo problema del superamento della riserva geografica; lo risolve in ritardo, lo risolve spinto anche dall'evidenza di una pressione ulteriore di profughi dall'Est europeo, che, nel permanere della riserva geografica, avrebbe di fatto escluso ogni possibilità di asilo politico da parte dello Stato italiano nei confronti di profughi e rifugiati politici del Terzo e del Quarto mondo.

Ma la chiave del decreto è un'altra; la chiave del decreto non è una mera, generica o indiscriminata sanatoria: è la simultaneità, nella decisione del Governo e della Camera dei deputati, di una disciplina di legge su ingresso e soggiorno, che finalmente sottrae questa materia alla discrezionalità assoluta cui era consegnata dal permanere in vigore di norme derivate unicamente dal testo unico di pubblica sicurezza del 1931. Simultaneamente, il decreto non dà il diritto alla regolarizzazione, ma impone il dovere della regolarizzazione a tutti i cittadini extracomunitari che lavorano o sono comunque residenti a vario titolo nel nostro paese. È questa decisione simultanea la chiave del decreto: dunque, un

no fermissimo all'immigrazione clandestina, un no chiarissimo ad ogni discriminazione nella società italiana tra cittadini di serie «A» e cittadini di serie «B», classificati in base alla razza o in base alla provenienza.

Purtroppo, le polemiche hanno lasciato un segno negativo, il segno appunto di una grande mistificazione. Si è parlato, a proposito del decreto, di lassismo, di permissivismo, di demagogia, di porte spalancate all'immigrazione, si è parlato di ondate di valanghe di «neri» che verranno a contendere con i poveri italiani per la casa, per il lavoro, per i più elementari diritti. Questa è una enorme mistificazione poichè, al contrario, è la prima volta nella storia d'Italia che ci troviamo alle prese con questo problema ed è la prima volta che l'Italia decide per legge di regolare, governare e programmare l'ingresso e il soggiorno sul proprio territorio di cittadini stranieri ed extracomunitari. Altro, dunque, che porte spalancate! La verità è che sino al 31 dicembre non avevamo nessuna porta e che con questo decreto abbiamo cominciato a costruire i cardini e la porta. E decideremo in base alle nostre possibilità, ai nostri principi di solidarietà internazionale e di sensibilità sociale, qual è l'angolo, il grado in cui lasciarla aperta o socchiusa.

Il disegno di legge si propone dunque di bloccare l'immigrazione clandestina, ben sapendo che questa non è solo materia di legge per un paese che ha migliaia di chilometri di frontiera e soltanto poche decine di chilometri di frontiera comunitaria. Il decreto si propone inoltre di regolare l'ingresso legale di lavoratori extracomunitari e di inserirli dignitosamente e civilmente nella nostra società. Uno è il criterio e una è la regola: il criterio è quello della programmazione, mentre la regola è quella della responsabilità.

BERLANDA. Fuori le mani dalle tasche, per cortesia!

MARTELLI, *vice presidente del Consiglio dei ministri*. Mi dispiace di averla disturbata, non intendevo minimamente farlo.

In sostanza, noi diciamo sì solo ad una immigrazione regolare, all'immigrazione legale compatibile con le nostre possibilità economiche, occupazionali e con le capacità di accoglienza del nostro sistema sociale.

Le porte spalancate c'erano e non ci sono più; l'incoscienza c'è stata sino al 31 dicembre e finalmente Governo e Parlamento si sono svegliati e hanno deciso di affrontare e governare il problema e di farlo in una chiave europea alla quale intendiamo collaborare in modo serio e costruttivo. Si tratta di una dimensione europea che allo stato non esiste per le ragioni che ho prima ricordato, per i diversi problemi dei diversi Stati membri della Comunità europea e perchè è sinora mancato un impulso deciso da parte della Comunità ad armonizzare e rendere omogenee tra di loro le diverse legislazioni in materia.

In conclusione, mi sia consentita un'obiezione che sento il dovere di fare al senatore Gualtieri, il quale ha detto che se il decreto del Governo non fosse stato emendato, sarebbe stato un vero disastro.

Oggi, il Segretario del suo partito, onorevole La Malfa, ha detto, senatore Gualtieri, che al Senato il Partito repubblicano voterà contro perchè la data che fissa il termine per le possibilità di regolarizzazione è

stata spostata al 31 dicembre e perchè è stata consentita la possibilità di ricorso al TAR contro i provvedimenti di espulsione.

Quindi, bisogna che lei si metta d'accordo con il Segretario del suo partito, perchè questi due emendamenti hanno modificato il testo del Governo e quindi dovrei ritenere che se il testo fosse rimasto quello originale, l'onorevole La Malfa oggi la inviterebbe a votare sì anche al Senato. (*Applausi dal centro, dalla sinistra e dell'estrema sinistra*).

PRESIDENTE. Passiamo agli ordini del giorno:

Il Senato,

ritenuta la necessità di adeguare la nozione di rifugiato politico all'attuale realtà internazionale, per la quale appare ormai superata la nozione accolta nella Convenzione di Ginevra del 1951 (ancorata al criterio soggettivo del «timore» di persecuzione e non attenta alla guerra come fattore di emigrazione politica),

impegna il Governo:

perchè, nell'emanare la disciplina per le procedure di riconoscimento dei rifugiati politici, provveda anche a una definizione dei presupposti del diritto d'asilo più conforme all'articolo 10 della Costituzione e alle presenti esigenze della realtà internazionale.

9.2112.1.

ONORATO

Il Senato,

preso atto della necessità di non interrompere gli effetti della «sanatoria» positivamente avviata dal decreto-legge governativo n. 416 del 30 dicembre 1989 nei confronti dei cittadini extracomunitari immigrati nel nostro paese e dei rifugiati politici;

considerando l'esigenza urgente di avviare interventi concreti a favore di questi cittadini nei campi della prima assistenza, dell'assistenza sanitaria, della regolarizzazione del lavoro dipendente e autonomo, impegnando allo scopo i mezzi già stanziati dalla legge finanziaria;

considerando la difficoltà di apportare modificazioni al provvedimento in esame nell'imminenza della scadenza dei termini di conversione,

impegna il Governo:

a superare la legislazione d'urgenza e temporanea;

a presentare al Parlamento una disciplina legislativa organica in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri, dei cittadini extracomunitari in cerca di lavoro e dei rifugiati politici, stabilendo un diverso rapporto tra oggetti disciplinati dalla legge e quelli demandati a decreti ministeriali, le opportune garanzie circa la corretta applicazione delle normative in questione, con esclusione di una mera attuazione discrezionale in sede amministrativa, soprattutto per quanto attiene all'accesso degli stranieri e ai motivi della loro eventuale espulsione;

a realizzare, con tale adeguata legislazione, una regolazione del fenomeno immigratorio che:

si ispiri sia al criterio della doverosa solidarietà verso i paesi del terzo mondo che alla necessità di un'azione politica ed economica che consenta e stimoli il loro autonomo sviluppo;

rispetti e realizzi i diritti umani e civili di ogni cittadino immigrato, nella giustizia e nell'uguaglianza contro ogni forma di egoistico privilegio e di razzismo;

attui concretamente il diritto al lavoro, all'assistenza, all'istruzione, alla casa, alla propria identità culturale verso i cittadini immigrati e rifugiati politici nel nostro paese;

porti l'Italia ad assolvere ad una funzione positiva nel quadro europeo e nella CEE per una politica aperta sull'immigrazione e su un nuovo costruttivo rapporto tra l'Europa e il sud del mondo.

9.2112.2.

GALEOTTI, SERRI, MAFFIOLETTI, TEDESCO
TATÒ, VETERE, TOSSI BRUTTI, SPETIČ

Il Senato,

impegna il Governo a predisporre mezzi, ad emanare direttive, ad attuare misure idonee sul piano della cura e della profilassi a tutela degli immigranti e dei residenti.

9.2112.3.

VENTRE

Ricordo ai colleghi che il relatore si è poc'anzi rimesso al parere del Governo, e quest'ultimo li ha accettati come raccomandazione.

Invito i presentatori di tali ordini del giorno a dire se insistono per la votazione.

ONORATO. Signor Presidente, non insisto per la votazione.

GALEOTTI. Signor Presidente, dal momento che il Governo ha accettato il nostro ordine del giorno come raccomandazione, non insistiamo per la votazione.

VENTRE. Signor Presidente, anch'io non insisto per la votazione.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame dell'articolo 1 del disegno di legge.

Art. 1.

1. Il decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

Ricordo che la Camera dei deputati ha apportato le seguenti modificazioni in sede di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

«Art. 1. - (*Rifugiati*). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei "sotto mandato" dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di

competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati". All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza».

L'articolo 2 è sostituito dal seguente:

«Art. 2. - (*Ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato*). - 1. I cittadini stranieri extracomunitari possono entrare in Italia per motivi di turismo, studio, lavoro subordinato o lavoro autonomo, cura, familiari e di culto.

2. È fatto obbligo a tutti gli operatori delle frontiere italiane di apporre il timbro di ingresso, con data, sui passaporti dei cittadini stranieri extracomunitari, che entrino a qualsiasi titolo. È fatto altresì obbligo ai posti di frontiera di rilevare i dati dei cittadini extracomunitari».

ri in ingresso e trasmetterli al centro elaborazione dati del Ministero dell'interno.

3. Con decreti adottati di concerto dai Ministri degli affari esteri, dell'interno, del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale, sentiti i Ministri di settore eventualmente interessati, il CNEL, le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale e la conferenza Stato-regioni, vengono definite entro il 30 ottobre di ogni anno la programmazione dei flussi di ingresso in Italia per ragioni di lavoro degli stranieri extracomunitari e del loro inserimento socio-culturale, nonché le sue modalità, sperimentando l'individuazione di criteri omogenei anche in sede comunitaria. Con gli stessi decreti viene altresì definito il programma degli interventi sociali ed economici atti a favorire l'inserimento socio-culturale degli stranieri, il mantenimento dell'identità culturale ed il diritto allo studio e alla casa.

4. A tale scopo il Governo tiene conto:

a) delle esigenze dell'economia nazionale;

b) delle disponibilità finanziarie e delle strutture amministrative volte ad assicurare adeguata accoglienza ai cittadini stranieri extracomunitari secondo quanto dispongono le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, nonché secondo quanto richiede la possibilità di reale integrazione dei cittadini stranieri extracomunitari nella società italiana;

c) delle richieste di permesso di soggiorno per motivi di lavoro avanzate da cittadini stranieri extracomunitari già presenti sul territorio nazionale con permesso di soggiorno per motivi diversi, quali turismo, studio, nonché del numero di cittadini stranieri extracomunitari già in possesso di permesso di soggiorno per motivi di lavoro iscritti nelle liste di collocamento ai sensi dell'articolo 11, comma 1, della legge 30 dicembre 1986, n. 943;

d) dello stato delle relazioni e degli obblighi internazionali, nonché della concentrazione in sede comunitaria.

5. Lo schema di decreto di cui al comma 3 viene trasmesso alle competenti Commissioni parlamentari permanenti e, decorsi quarantacinque giorni, viene definitivamente adottato, esaminando le osservazioni pervenute dalle stesse».

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

«Art. 3. - (Documenti richiesti per l'ingresso dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato. Respellingimento alla frontiera). - 1. Possono entrare nel territorio dello Stato gli stranieri che si presentano ai controlli di frontiera forniti di passaporto valido o documento equipollente, riconosciuto dalle autorità italiane, nonché di visto ove prescritto, che siano in regola con le vigenti disposizioni, anche di carattere amministrativo, in materia sanitaria e assicurativa e che osservino le formalità richieste.

2. Il Ministro degli affari esteri, sentito il Ministro dell'interno, entro il 30 giugno 1990 ridefinisce con propri decreti i paesi dai quali è

richiesto il visto. A tal fine, si terrà anche conto, nel contesto delle relazioni bilaterali e multilaterali esistenti e di quelle da definire, della provenienza dei flussi più rilevanti, nonché della provenienza degli stranieri extracomunitari entrati in Italia, che sono stati condannati per traffico di stupefacenti negli ultimi tre anni.

3. Il visto di ingresso è rilasciato dalle autorità diplomatiche o consolari competenti in relazione ai motivi del viaggio. Nel visto sono specificati il motivo, la durata e, se del caso, il numero di ingressi consentiti nel territorio dello Stato. Esso può essere limitato alla utilizzazione di determinati valichi di frontiera.

4. Salvo quanto previsto dalla legge 4 maggio 1983, n. 184, recante norme sulla disciplina dell'adozione e dell'affidamento dei minori, gli uffici di polizia di frontiera devono respingere dalla frontiera stessa gli stranieri che non ottemperano agli obblighi di cui al comma 1.

5. Gli uffici predetti devono, altresì, respingere dalla frontiera gli stranieri, anche se muniti di visto, che risulti siano stati espulsi o segnalati come persone pericolose per la sicurezza dello Stato, ovvero come appartenenti ad organizzazioni di tipo mafioso o dedite al traffico illecito di stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche, nonché gli stranieri che risultino manifestamente sprovvisti di mezzi di sostentamento in Italia. Il provvedimento di respingimento deve essere motivato per iscritto.

6. Non è considerato manifestamente sprovvisto di mezzi, anche se privo di denaro sufficiente, chi esibisce documentazione attestante la disponibilità in Italia di beni o di una occupazione regolarmente retribuita, ovvero l'impegno di un ente o di un'associazione, individuati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per gli affari sociali, o di un privato, che diano idonea garanzia, ad assumersi l'onere del suo alloggio e sostentamento, nonché del suo rientro in patria.

7. Il Governo, con decreto adottato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, stabilisce i criteri e le modalità per l'attuazione del comma 6.

8. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque compie attività dirette a favorire l'ingresso degli stranieri nel territorio dello Stato in violazione delle disposizioni del presente decreto è punito con la reclusione fino a due anni o con la multa fino a lire due milioni. Se il fatto è commesso a fine di lucro, ovvero da tre o più persone in concorso tra loro, la pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da lire dieci milioni a lire cinquanta milioni.

9. Gli agenti marittimi raccomandatari ed i vettori aerei che omettano di riferire all'autorità di pubblica sicurezza della presenza, a bordo di navi o di aeromobili, di stranieri in posizione irregolare, secondo le disposizioni di cui al comma 1, sono soggetti alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200.000 a lire 500.000, determinata dal prefetto. Si applicano le disposizioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689, recante modifiche al sistema penale.

10. È comunque a carico del vettore il rimpatrio del cittadino straniero extracomunitario presentatosi alla frontiera e respinto per mancanza dei documenti prescritti».

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

«Art. 4. - (*Soggiorno dei cittadini extracomunitari nel territorio dello Stato*). - 1. Possono soggiornare nel territorio dello Stato gli stranieri entrati regolarmente ai sensi dell'articolo 3 che siano muniti di permesso di soggiorno, secondo le disposizioni del presente decreto.

2. Il permesso di soggiorno per gli stranieri che entrano in Italia a scopo di turismo ha la durata prevista dal visto, ovvero, se il visto non è prescritto, ha durata non superiore a tre mesi dalla presentazione ai controlli di frontiera.

3. Il permesso di soggiorno deve essere richiesto, entro otto giorni dalla data d'ingresso, al questore della provincia in cui gli stranieri si trovino ed è rilasciato per i motivi indicati nel visto, ove questo sia prescritto. Il questore rilascia allo straniero idonea ricevuta comprovante l'avvenuta richiesta del permesso di soggiorno. Il permesso di soggiorno è rilasciato, se sussistenti i requisiti di legge, entro otto giorni dalla presentazione della richiesta.

4. Il permesso di soggiorno ha durata di due anni, fatti salvi i più brevi periodi stabiliti dal presente decreto e dalle altre disposizioni vigenti o indicati nel visto di ingresso. Anche per lavori di carattere stagionale e per visite a familiari di primo grado il permesso di soggiorno può avere durata inferiore a due anni. Il permesso deve essere esibito ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza.

5. Il permesso di soggiorno può essere validamente utilizzato anche per motivi differenti da quelli per cui è stato inizialmente concesso, qualora sia stato concesso per motivi di lavoro subordinato, lavoro autonomo, studio o famiglia.

6. Il permesso di soggiorno è prorogabile. Il rinnovo o la proroga successivi alla prima volta hanno di norma durata doppia rispetto al periodo concesso. Competente alla proroga o al rinnovo è il questore della provincia in cui lo straniero risiede o abitualmente dimora. Il permesso di soggiorno per motivi di studio non può essere rinnovato per più di due anni oltre la durata legale del corso di studi cui lo studente è iscritto.

7. Per gli stranieri extracomunitari coniugati col cittadino italiano e residenti, in stato di coniugio, da più di tre anni in Italia, la durata del permesso di soggiorno è a tempo illimitato.

8. Il rilascio del primo rinnovo del permesso di soggiorno conseguito ai sensi del presente articolo è subordinato all'accertamento che lo straniero disponga di un reddito minimo pari all'importo della pensione sociale. Tale reddito può provenire da lavoro dipendente anche a tempo parziale, da lavoro autonomo, oppure da altra fonte legittima.

9. Gli stranieri in possesso del permesso di soggiorno devono dichiarare ogni trasferimento della dimora abituale, entro quindici giorni dal trasferimento stesso, all'autorità di cui al comma 3, salvo che abbiano richiesto ed ottenuto l'iscrizione anagrafica di cui all'articolo 6.

10. Fatta eccezione per i provvedimenti riguardanti attività sportive e ricreative a carattere temporaneo, gli stranieri che richiedano alle pubbliche amministrazioni licenze, iscrizioni in appositi albi o registri,

approvazioni ed atti similari sono tenuti ad esibire, al momento della richiesta, il permesso di soggiorno in corso di validità. Si osservano le disposizioni che, per lo svolgimento di determinate attività, richiedono il possesso di specifico visto o permesso di soggiorno.

11. Non può soggiornare in Italia lo straniero il cui permesso di soggiorno sia scaduto, revocato o annullato.

12. Il permesso di soggiorno può essere rifiutato se non sono soddisfatti le condizioni ed i requisiti previsti dalla legge ed ove ostino motivate ragioni attinenti alla sicurezza dello Stato e all'ordine pubblico o di carattere sanitario. Il rifiuto del permesso di soggiorno o del suo rinnovo o la revoca dello stesso sono adottati con provvedimento scritto e motivato.

13. Per gli stranieri minori di anni diciotto, ospitati in istituti di istruzione, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede gli istituti, ovvero dai loro tutori.

14. Per gli stranieri ricoverati in case o istituti di cura e di pena, ovvero ospitati in comunità civili o religiose, il permesso di soggiorno può essere richiesto alla questura competente da chi presiede le case, gli istituti o le comunità sopraindicati, per delega degli stranieri medesimi.

15. I soggetti di cui ai commi 13 e 14 sono tenuti a comunicare entro otto giorni alla questura competente per territorio i nomi degli stranieri che lasciano l'istituto o la comunità con l'indicazione, ove possibile, della località dove sono diretti. Nel caso di stranieri ristretti in istituti di pena, la comunicazione è fatta all'atto della scarcerazione.

16. Degli adempimenti di cui al comma 13, nonché di quelli di cui al comma 15 quando riguardino minori, viene data comunicazione al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza».

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

«Art. 5. - (Comunicazioni agli interessati e norme in materia di tutela giurisdizionale). - 1. L'autorità emanante i provvedimenti concernenti l'ingresso, il soggiorno e l'espulsione degli stranieri deve comunicare o notificare all'interessato l'atto che lo riguarda unitamente all'indicazione delle modalità di impugnazione e ad una traduzione in lingua da lui conosciuta, ovvero, ove non sia possibile, in lingua francese, inglese e spagnola.

2. Contro i provvedimenti di diniego del riconoscimento dello status di rifugiato è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dall'interessato.

3. Contro i provvedimenti di espulsione dal territorio dello Stato e contro il diniego e la revoca del permesso di soggiorno è ammesso ricorso al tribunale amministrativo regionale del luogo del domicilio eletto dallo straniero.

4. Fatta salva l'esecuzione dei provvedimenti disposti a norma dell'articolo 7, comma 5, per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato, qualora venga proposta, e notificata entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, la domanda incidentale di

sospensione, l'esecuzione del provvedimento di espulsione adottato dal prefetto resta sospesa fino alla definitiva decisione sulla domanda cautelare.

5. I termini stabiliti all'articolo 36 del regio decreto 17 agosto 1907, n. 642, nonché quelli stabiliti agli articoli 21 e seguenti della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, sono ridotti alla metà per i ricorsi previsti ai commi 2 e 3 del presente articolo.

6. Il provvedimento di espulsione del cittadino straniero extracomunitario già espulso e rientrato nel territorio dello Stato è immediatamente esecutivo anche in presenza di domanda di sospensione».

L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

«Art. 7. - (*Espulsione dal territorio dello Stato*). - 1. Fermo restando quanto previsto dal codice penale, dalle norme in materia di stupefacenti, dall'articolo 25 della legge 22 maggio 1975, n. 152, recante disposizioni a tutela dell'ordine pubblico, e quanto previsto dall'articolo 9, comma 2, del presente decreto, gli stranieri che abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale sono espulsi dal territorio dello Stato.

2. Sono altresì espulsi dal territorio nazionale gli stranieri che violino le disposizioni in materia di ingresso e soggiorno, oppure che si siano resi responsabili, direttamente o per interposta persona, in Italia o all'estero, di una violazione grave di norme valutarie, doganali o, in genere, di disposizioni fiscali italiane o delle norme sulla tutela del patrimonio artistico, o in materia di intermediazione di manodopera nonché di sfruttamento della prostituzione o del reato di violenza carnale e comunque dei delitti contro la libertà sessuale.

3. Lo stesso provvedimento può applicarsi nei confronti degli stranieri che appartengono ad una delle categorie di cui all'articolo 1 della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, recante norme in materia di misure di prevenzione, come sostituito dall'articolo 2 della legge 3 agosto 1988, n. 327, nonché nei confronti degli stranieri che si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 1 della legge 31 maggio 1965, n. 575, recante disposizioni contro la mafia, come sostituito dall'articolo 13 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

4. L'espulsione è disposta dal prefetto con decreto motivato e, ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria. Dell'adozione del decreto viene informato immediatamente il Ministero dell'interno.

5. Il Ministro dell'interno, con decreto motivato, può disporre per motivi di ordine pubblico o di sicurezza dello Stato l'espulsione e l'accompagnamento alla frontiera dello straniero di passaggio o residente nel territorio dello Stato, previo nulla osta dell'autorità giudiziaria ove lo straniero risulti sottoposto a procedimento penale. Del decreto viene data preventiva notizia al Presidente del Consiglio dei ministri ed al Ministro degli affari esteri.

6. Lo straniero espulso è rinvio allo Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, allo Stato di provenienza, salvo che, a sua

richiesta e per giustificati motivi, l'autorità di pubblica sicurezza ritenga di accordargli una diversa destinazione, qualora possano essere in pericolo la sua vita o la sua libertà personale per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali.

7. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5, il questore esegue l'espulsione mediante intimazione allo straniero ad abbandonare entro il termine di quindici giorni il territorio dello Stato secondo le modalità di viaggio prefissato o a presentarsi in questura per l'accompagnamento alla frontiera entro lo stesso termine.

8. Copia del verbale di intimazione è consegnata allo straniero, che è tenuto ad esibirla agli uffici di polizia di frontiera prima di lasciare il territorio dello Stato e ad ogni richiesta dell'autorità.

9. Lo straniero che non osserva l'intimazione o che comunque si trattiene nel territorio dello Stato oltre il termine prefissato è immediatamente accompagnato alla frontiera.

10. In ogni caso non è consentita l'espulsione nè il respingimento alla frontiera dello straniero verso uno Stato ove possa essere oggetto di persecuzione per motivi di razza, di sesso, di lingua, di cittadinanza, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali o sociali, ovvero possa rischiare di essere rinvitato verso un altro Stato nel quale non sia protetto dalla persecuzione.

11. Quando a seguito di provvedimento di espulsione è necessario procedere ad accertamenti supplementari in ordine all'identità ed alla nazionalità dello straniero da espellere, ovvero all'acquisizione di documenti o visti per il medesimo e in ogni altro caso in cui non si può procedere immediatamente all'esecuzione dell'espulsione, il questore del luogo in cui lo straniero si trova può richiedere, senza altre formalità, al tribunale l'applicazione, nei confronti della persona da espellere, della sorveglianza speciale della pubblica sicurezza, con o senza l'obbligo di soggiorno in una determinata località.

12. Nei casi di particolare urgenza, il questore può richiedere al presidente del tribunale l'applicazione provvisoria della misura di cui al comma 11 anche prima dell'inizio del procedimento. In caso di violazione degli obblighi derivanti dalle misure di sorveglianza speciale lo straniero è arrestato e punito con la reclusione fino a due anni».

L'articolo 8 è soppresso.

L'articolo 9 è sostituito dal seguente:

«Art. 9. - (Regolarizzazione dei cittadini extracomunitari già presenti nel territorio dello Stato). - 1. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 devono regolarizzare la loro posizione relativa all'ingresso e soggiorno, richiedendo, anche nei modi di cui all'articolo 4, comma 14, all'autorità di pubblica sicurezza il permesso di soggiorno di cui all'articolo 4 anche in assenza dei prescritti visti di ingresso, salvo che siano stati condannati in Italia con sentenza passata in giudicato per uno dei delitti previsti

dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risultino pericolosi per la sicurezza dello Stato.

2. A tal fine, gli interessati sono tenuti a presentarsi agli appositi uffici delle questure o dei commissariati di pubblica sicurezza territorialmente competenti, muniti di passaporto o di altro documento equipollente o, in mancanza, di dichiarazione resa al comune di dimora abituale dall'interessato e della contestuale attestazione dell'identità personale dello straniero, resa da due persone incensurate, aventi la cittadinanza italiana ovvero appartenenti allo stesso Stato dell'interessato o, se apolide, allo Stato di ultima residenza abituale dell'interessato e regolarmente soggiornanti in Italia da almeno un anno. La falsa dichiarazione o attestazione è punita a norma del primo e terzo comma dell'articolo 495 del codice penale, ma la pena è aumentata fino ad un terzo; alla condanna dello straniero per falsa dichiarazione o attestazione consegue l'espulsione dal territorio dello Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni della legge 4 gennaio 1968, n. 15. Copia della dichiarazione e della attestazione di identità è trasmessa al Ministero dell'interno unitamente, qualora necessario, ad ulteriori elementi certi di identificazione. Presso tale Ministero è istituito un casellario all'esclusivo fine dell'accertamento di eventuali diverse identificazioni degli interessati.

3. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di studio, il rilascio del relativo permesso ed i rinnovi sono disciplinati dalle specifiche disposizioni che regolano la materia e sono subordinati alla presentazione di apposita certificazione da cui risulti che l'interessato sia stato iscritto all'università o ad altro istituto di istruzione italiano in data precedente a quella di entrata in vigore del presente decreto. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per motivi di lavoro, il rilascio del relativo permesso dà facoltà di iscrizione nelle liste di collocamento predisposte per i lavoratori italiani a livello circoscrizionale, anche nelle more del rilascio del libretto di lavoro, con facoltà di stipulare qualsiasi tipo di contratto di lavoro, ivi compreso quello di formazione e lavoro, secondo le norme in vigore per i lavoratori nazionali, escluso soltanto il pubblico impiego, salvo i casi di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56. Nel caso in cui il soggiorno è richiesto per l'esercizio di attività di lavoro autonomo, nonchè delle libere professioni, si osservano le disposizioni vigenti in materia. L'iscrizione nelle liste di collocamento può essere richiesta anche dai cittadini extracomunitari e dagli apolidi i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno ottenuto il permesso di soggiorno per motivi diversi dallo svolgimento di lavoro subordinato. È comunque abolito per gli studenti il limite delle cinquecento ore annuali previsto dal comma 3 dell'articolo 6 della legge 30 dicembre 1986, n. 943.

4. È consentito l'utilizzo di cittadini stranieri per l'esercizio dei profili professionali infermieristici nell'ambito del Servizio sanitario nazionale; a tal fine possono essere stipulati dalle unità sanitarie locali e da enti e case di cura private convenzionate contratti biennali rinnovabili di diritto privato. Con decreto del Ministro della sanità di concerto con il Ministro del tesoro e con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale sono fissati i contingenti per regioni in misura proporzionale rispetto alle carenze di organico esistenti, i criteri di

valutazione dei titoli e di verifica delle professionalità per l'effettivo esercizio della professione ai fini dell'accesso ai contratti di cui al presente comma nonché le modalità retributive e previdenziali.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che procedono alla regolarizzazione di cui al presente articolo non sono punibili per le contravvenzioni alle norme vigenti in materia di ingresso e soggiorno degli stranieri.

6. I cittadini extracomunitari e gli apolidi regolarmente autorizzati a soggiornare nel territorio nazionale hanno la facoltà di costituire società cooperative, ovvero esserne soci, in conformità alle norme di cui agli articoli 2511 e seguenti del codice civile e alle disposizioni vigenti in materia, anche se cittadini di Paesi per i quali non sussiste la condizione di reciprocità.

7. Non è assoggettabile a sanzioni penali o amministrative chiunque abbia contravvenuto alle disposizioni legislative o regolamentari in materia di ospitalità a cittadini stranieri qualora, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, adempia agli obblighi imposti dalle disposizioni medesime.

8. I datori di lavoro che denunciano rapporti di lavoro irregolari, pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono punibili per le violazioni delle norme in materia di costituzione del rapporto di lavoro, di quelle stabilite dalla legge 30 dicembre 1986, n. 943, e successive modifiche ed integrazioni, nonché per le violazioni delle disposizioni sul soggiorno degli stranieri di cui al testo unico delle leggi di pubblica sicurezza e relativo regolamento di esecuzione, compiute in relazione all'occupazione dei lavoratori stranieri e per le quali non sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato. Gli stessi datori di lavoro, per quanto concerne i rapporti di lavoro pregressi o in atto fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, non sono altresì tenuti, per i periodi antecedenti alla regolarizzazione, al versamento dei contributi e premi per tutte le forme di assicurazione sociale e non sono soggetti alle sanzioni previste per le omissioni contributive e per i relativi adempimenti amministrativi. Dette disposizioni si applicano a coloro che effettuano la denuncia entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

9. Per i lavoratori assunti irregolarmente, i periodi relativi ai rapporti di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, per i quali i datori di lavoro adempiono agli obblighi di cui al comma 8, non assumono rilevanza ai fini previdenziali ed assistenziali, salvo che i datori di lavoro medesimi provvedano al versamento dei relativi contributi e premi. Per i periodi di lavoro pregressi o in atto alla data di entrata in vigore del presente decreto, il lavoratore, previa documentazione dell'esistenza del rapporto di lavoro, ha facoltà di sostituirsi al datore di lavoro per il versamento dei contributi relativi all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.

10. È fatta salva comunque la facoltà dei lavoratori che abbiano adempiuto alle procedure di regolarizzazione di richiedere il versamento dei relativi contributi e premi ai datori di lavoro che non abbiano proceduto alla denuncia dei rapporti di lavoro irregolari pregressi o in atto ai sensi del comma 8.

11. A carico dei datori di lavoro che, a far data dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si rendono responsabili ai danni di cittadini extracomunitari delle violazioni di cui all'articolo 27 della legge 29 aprile 1949, n. 264, sono triplicate le relative sanzioni.

12. I cittadini extracomunitari e gli apolidi, che chiedono di regolarizzare la loro posizione ai sensi del comma 1 e che non hanno diritto all'assistenza sanitaria ad altro titolo, sono, a domanda, assicurati presso il Servizio sanitario nazionale ed iscritti alla unità sanitaria locale del comune di effettiva dimora. Limitatamente all'anno 1990, i predetti cittadini sono esonerati dal versamento del contributo dovuto ai sensi dell'articolo 5 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 febbraio 1980, n. 33.

13. Per i fini di cui al comma 12, il Fondo sanitario nazionale è incrementato per l'anno 1990 di lire 22.880 milioni. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

14. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

«Art. 10. - *(Regolarizzazione del lavoro autonomo svolto dai cittadini extracomunitari presenti nel territorio dello Stato. Norme sulle libere professioni)*. - 1. I cittadini extracomunitari e gli apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che procedono alla regolarizzazione della loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno, qualora intendano iniziare un'attività lavorativa nel settore dell'artigianato o del commercio, debbono iscriversi nell'albo di cui alla legge 8 agosto 1985, n. 443, o nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, e sono autorizzati all'esercizio delle attività commerciali prescindendo dalla sussistenza delle condizioni di reciprocità.

2. Ai fini dell'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, le regioni organizzano appositi corsi professionali, avvalendosi delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura o di altri enti pubblici e di enti che abbiano i requisiti di cui all'articolo 5 della legge 21 dicembre 1978, n. 845 (legge-quadro in materia di formazione professionale), per la qualificazione all'esercizio delle attività commerciali riservate ai cittadini extracomunitari di cui al comma 1 e della durata di almeno centoventi ore. Entro centoventi giorni dalla data predetta, le camere di commercio debbono indire sessioni speciali per gli esami di cui agli articoli 5 e 6 della legge 11 giugno 1971, n. 426, riservate ai cittadini extracomunitari suddetti. I criteri e le modalità di svolgimento degli esami in tali sessioni sono stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

3. Per l'iscrizione nel registro di cui alla legge 11 giugno 1971, n. 426, si prescinde per i cittadini extracomunitari di cui al comma 1 dall'adempimento degli obblighi scolastici. I programmi dei corsi e degli esami di cui al comma 2 debbono comunque assicurare la conoscenza della lingua italiana ed un grado di cultura generale equiparabile a quello derivante dal possesso della licenza elementare.

4. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro della pubblica istruzione, è disciplinato, in conformità con la normativa comunitaria, il riconoscimento dei titoli di studio e professionali, nonché delle qualifiche di mestiere acquisite nei paesi di origine, e sono istituiti altresì gli eventuali corsi di adeguamento e di integrazione da svolgersi presso istituti scolastici o universitari italiani.

5. I cittadini extracomunitari e gli apolidi che alla data di entrata in vigore del presente decreto svolgono attività economiche in violazione delle norme concernenti l'autorizzazione all'esercizio delle stesse e l'iscrizione in registri, albi e ruoli, sempre che entro un anno dalla data suddetta regolarizzino la loro posizione, non sono punibili per le violazioni effettuate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, salvo che si tratti di attività concernenti armi, munizioni ed esplosivi.

6. In deroga a quanto disposto dal primo e dal quarto comma dell'articolo 1 della legge 19 maggio 1976, n. 398, i titolari di autorizzazioni amministrative per il commercio ambulante possono assumere in qualità di lavoratori dipendenti fino a cinque cittadini extracomunitari ed apolidi presenti in Italia alla data del 31 dicembre 1989 che abbiano regolarizzato la loro posizione relativa all'ingresso e al soggiorno.

7. Salvo quanto previsto al comma 5, i cittadini extracomunitari, in possesso di laurea o di diploma, conseguiti in Italia, oppure che abbiano il riconoscimento legale di analogo titolo, conseguito all'estero, possono sostenere gli esami di abilitazione professionale e chiedere l'iscrizione agli albi professionali, in deroga alle disposizioni che prevedono il possesso della cittadinanza italiana per l'esercizio delle relative professioni».

L'articolo 11 è sostituito dal seguente:

«Art. 11. - (*Pubblicità - Relazione al Parlamento - Contributi alle regioni*). - 1. La Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento per l'informazione e l'editoria, gli uffici del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, del Ministero dell'interno e delle regioni, nonché i patronati e le istituzioni o fondazioni con finalità sociale, provvedono, anche avvalendosi di forme di collaborazione con associazioni di immigrati e rifugiati e le organizzazioni di volontariato, a dare la massima pubblicità alle disposizioni di cui al presente decreto al fine di promuovere la regolarizzazione della posizione dei lavoratori extracomunitari presenti nel territorio. Per la regolarizzazione delle posizioni

pregresse gli interessati possono avvalersi dell'opera degli enti di patronato di cui al decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 29 luglio 1947, n. 804, e successive modificazioni ed integrazioni.

2. Entro il 31 dicembre di ogni anno il Governo presenta al Parlamento una relazione sull'attuazione del presente decreto, specificando il numero complessivo degli stranieri extracomunitari residenti a vario titolo, che abbiano ottenuto il permesso di soggiorno, che siano stati espulsi, che siano stati avviati al lavoro o che frequentino scuole o università.

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri si provvede alla erogazione di contributi alle regioni che predispongono, in collaborazione con i comuni di maggiore insediamento, programmi per la realizzazione di centri di prima accoglienza e di servizi per gli stranieri immigrati, gli esuli ed i loro familiari.

4. Per le finalità di cui al comma 3 è autorizzata la spesa di lire 30 miliardi per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

5. I contributi di cui al comma 3 sono revocati con le stesse modalità qualora gli enti interessati non provvedano entro i successivi diciotto mesi alla realizzazione dei programmi finanziati.

6. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto si provvede, con decreto del Ministro del tesoro di concerto con il Ministro per gli affari regionali ed i problemi istituzionali, sentito il Ministro per gli affari sociali, alla emanazione delle necessarie norme regolamentari».

L'articolo 12 è sostituito dal seguente:

«Art. 12. - *(Assunzione di duecento assistenti sociali ed altri provvedimenti concernenti la pubblica amministrazione)*. - 1. Per far fronte alle urgenti e indilazionabili esigenze derivanti dai nuovi compiti di cui al presente decreto e allo scopo di assicurare la migliore funzionalità ed efficienza dei servizi per i lavoratori immigrati, extracomunitari ed apolidi e per le loro famiglie, il Ministero del lavoro e della previdenza sociale è autorizzato a bandire tre concorsi pubblici per l'assunzione, nella settima qualifica funzionale, rispettivamente, di duecento assistenti sociali, di ottanta laureati in sociologia e di venti laureati in psicologia da destinare presso gli uffici del lavoro e della massima occupazione, ivi compresi quelli delle regioni a statuto speciale.

2. I concorsi sono effettuati per titoli e colloquio su materie attinenti alle mansioni da svolgere. Alla individuazione dei titoli da valutare e delle materie oggetto del colloquio si provvede con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro per la funzione pubblica. Le procedure concorsuali devono concludersi entro novanta giorni dalla data di insediamento della commissione esaminatrice.

3. Al fine di poter assumere con immediatezza il personale di cui al comma 1, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 2 del decreto-legge 27 dicembre 1989, n. 413, recante disposizioni urgenti in materia di trattamento economico dei dirigenti dello Stato e delle categorie ad essi equiparate, nonché in materia di pubblico impiego, le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali e dei profili professionali del personale del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 giugno 1987, sono rideterminate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, compensando, senza oneri finanziari aggiuntivi, l'aumento dei trecento posti di cui al comma 1 con la riduzione di posti relativi a profili professionali anche in qualifica funzionale diversa dalla settima.

4. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentiti i Ministri della sanità, per gli affari sociali e del lavoro e della previdenza sociale, sono istituite presso i valichi di frontiera ferroviari, portuali ed aeroportuali strutture di accoglienza con il compito di fornire la necessaria informazione e, se necessario, la prima assistenza agli stranieri che fanno ingresso sul territorio italiano. Tali uffici si avvalgono di almeno due assistenti sociali e di altro personale distaccato dalle amministrazioni interessate, nonché di operatori volontari.

5. Per la copertura finanziaria degli oneri derivanti dal comma 4 si provvede, entro il limite di 5 miliardi di lire per ciascuno degli esercizi finanziari 1990, 1991 e 1992, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

6. Fatte salve le ulteriori esigenze della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza derivanti dai servizi di controllo del territorio e di prevenzione e repressione dei reati, ai fini dell'attuazione del presente decreto l'organico della Polizia di Stato è aumentato di 700 unità nel ruolo degli agenti e assistenti, di 260 unità nel ruolo dei sovrintendenti, di 30 unità nel ruolo dei commissari e di 10 unità nel ruolo dei dirigenti, da destinare agli uffici di polizia di frontiera e uffici stranieri.

7. All'assunzione di 700 allievi agenti si provvede con la procedura di cui all'articolo 2, commi 3, 4 e 5, della legge 19 aprile 1985, n. 150.

8. Per la copertura dei posti risultanti dall'ampliamento degli organici di cui al comma 6, le assunzioni avverranno in ragione di 300 unità per il 1990 e di 350 unità per ciascuno degli anni 1991 e 1992.

9. Per il completamento e il potenziamento dei sistemi e delle procedure di collegamento degli uffici di polizia di frontiera con il centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, per le esigenze connesse all'attuazione del presente decreto il Ministro dell'interno attua un piano di interventi straordinari per il biennio 1990-1991 per il quale è autorizzata la spesa di lire 5.000 milioni per ciascuno degli anni 1990 e 1991.

10. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 6, 7, 8 e 9, valutato in lire 14.000 milioni per l'anno 1990, in lire 24.000 milioni per l'anno 1991 ed in lire 29.000 milioni per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Interventi in favore dei lavoratori immigrati".

11. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

«Art. 13. - (Disposizioni di coordinamento e abrogazioni. Entrata in vigore). - 1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche ai cittadini dei paesi comunitari e agli apolidi, in quanto più favorevoli, nonchè ai cittadini o ex cittadini italiani o ai cittadini stranieri di origine italiana che rientrino nel territorio nazionale.

2. Gli articoli 142, 143, 145, 146, 150 e 152 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, nonchè gli articoli 262, 263, 264 e 267 del regolamento di esecuzione del citato testo unico, approvato con regio decreto 6 maggio 1940, n. 635, nonchè il comma 2 dell'articolo 14 del regolamento anagrafico della popolazione residente, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, sono abrogati.

3. I riferimenti a istituti già disciplinati dal titolo V del citato testo unico delle leggi di pubblica sicurezza o a disposizioni abrogate a norma del comma 2 contenuti in altre disposizioni di legge o di regolamento si intendono fatti agli istituti ed alle disposizioni del presente decreto.

4. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge».

Avverto che gli emendamenti si intendono riferiti agli articoli del decreto-legge da convertire.

Passiamo all'esame degli emendamenti riferiti all'articolo 1 del decreto-legge. Ricordo che l'articolo, comprendente le modificazioni apportate dalla Camera dei deputati, è il seguente:

Articolo 1.

(Rifugiati)

1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto cessano nell'ordinamento interno gli effetti della dichiarazione di limitazione geografica e delle riserve di cui agli articoli 17 e 18 della convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, poste dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa. Il Governo provvede agli adempimenti necessari per il formale ritiro di tale limitazione e di tali riserve.

2. Al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, il Governo provvede ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, a riordinare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato, nel rispetto di quanto disposto nel comma 1.

3. Agli stranieri extraeuropei «sotto mandato» dell'Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (ACNUR) alla data del 31 dicembre 1989 è riconosciuto, su domanda da presentare, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al Ministro dell'interno, lo *status* di rifugiato. Tale riconoscimento non comporta l'erogazione dell'assistenza.

4. Non è consentito l'ingresso nel territorio dello Stato dello straniero che intende chiedere il riconoscimento dello *status* di rifugiato quando, da riscontri obiettivi da parte della polizia di frontiera, risulti che il richiedente:

a) sia stato già riconosciuto rifugiato in altro Stato. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

b) provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, che abbia aderito alla convenzione di Ginevra, nel quale abbia trascorso un periodo di soggiorno, non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana. In ogni caso non è consentito il respingimento verso uno degli Stati di cui all'articolo 7, comma 10;

c) si trovi nelle condizioni previste dall'articolo 1, paragrafo F, della convenzione di Ginevra;

d) sia stato condannato in Italia per uno dei delitti previsti dall'articolo 380, commi 1 e 2, del codice di procedura penale o risulti pericoloso per la sicurezza dello Stato, ovvero risulti appartenere ad associazioni di tipo mafioso o dedite al traffico degli stupefacenti o ad organizzazioni terroristiche.

5. Salvo quanto previsto dal comma 3, lo straniero che intende entrare nel territorio dello Stato per essere riconosciuto rifugiato deve rivolgere istanza motivata e, in quanto possibile, documentata all'ufficio di polizia di frontiera. Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini della adozione dei provvedimenti di competenza. Qualora non ricorrano le ipotesi di cui al comma 4, lo straniero elegge domicilio nel territorio dello Stato. Il questore territorialmente competente rilascia, dietro richiesta, un permesso di soggiorno temporaneo valido fino alla definizione della procedura di riconoscimento.

6. Avverso la decisione di respingimento presa in base ai commi 4 e 5 è ammesso ricorso giurisdizionale.

7. Fino alla emanazione della nuova disciplina dell'assistenza in materia di rifugiati, in sostituzione di ogni altra forma di intervento di prima assistenza prevista dalla normativa vigente, nei limiti delle disponibilità iscritte per lo scopo nel bilancio dello Stato, il Ministero dell'interno è autorizzato a concedere, ai richiedenti lo *status* di

rifugiato che abbiano fatto ingresso in Italia dopo la data di entrata in vigore del presente decreto, un contributo di prima assistenza per un periodo non superiore a quarantacinque giorni. Tale contributo viene corrisposto, a domanda, ai richiedenti di cui al comma 5 che risultino privi di mezzi di sussistenza o di ospitalità in Italia.

8. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabilite la misura e le modalità di erogazione del contributo di cui al comma 7.

9. All'onere derivante dall'attuazione dei commi 2 e 7 valutato rispettivamente in lire 3.000 milioni ed in lire 67.500 milioni in ragione di anno per ciascuno degli anni 1990, 1991 e 1992, si provvede, quanto a lire 20.000 milioni, a carico dello stanziamento iscritto al capitolo 4239 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1990 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi e, quanto a lire 50.500 milioni, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1990-1992, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il 1990, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento «Interventi in favore dei lavoratori immigrati». All'eventuale maggiore onere si provvede sulla base di una nuova specifica autorizzazione legislativa.

10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

11. I richiedenti asilo che hanno fatto ricorso alle disposizioni previste per la sanatoria dei lavoratori immigrati non perdono il diritto al riconoscimento dello *status* di rifugiato. Nei loro confronti non si fa luogo a interventi di prima assistenza.

A questo articolo sono riferiti i seguenti emendamenti:

Sopprimere l'articolo.

1.1

BOSSI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

«1. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, lo *status* di rifugiato politico, viene riconosciuto in deroga alla dichiarazione di limitazione geografica di cui alla Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, ratificata con legge 24 luglio 1954, n. 722, posta dall'Italia all'atto della sottoscrizione della convenzione stessa».

1.2

BOSSI

Al comma 1, sostituire la parola: «cessano», con le altre: «sono temporaneamente sospesi».

1.3

BOSSI

Al comma 1, sopprimere le parole: «delle riserve di cui agli articoli 17 e 18».

1.4 BOSSI

Al comma 1, sostituire le parole: «agli articoli 17 e 18», con le altre: «all'articolo 18».

1.5 BOSSI

Al comma 1, dopo le parole: «Convenzione stessa», aggiungere le seguenti parole: «fatte salve le limitazioni che si rendesse necessario introdurre relativamente ad aree geografiche differenti».

1.6 BOSSI

Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: «concordando con gli Stati della CEE i tempi per il ritiro delle stesse e le misure minime di salvaguardia degli interessi comunitari».

1.7 BOSSI

Sopprimere il comma 2.

1.8 BOSSI

Al comma 2, dopo la parola: «riordinare», inserire le seguenti: «sentita la conferenza di cui all'articolo 12 della stessa legge».

1.9 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto», con le altre: «centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

1.10 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «del presente decreto», con le altre: «della legge di conversione del presente decreto».

1.11 BOSSI

Al comma 2, sostituire le parole: «delle richieste di riconoscimento», con le altre: «delle richieste e delle modalità di riconoscimento».

1.12 BOSSI

Al comma 2, dopo le parole: «status di rifugiato», inserire la seguente: «politico».

1.13

BOSSI

Dopo il comma 2, inserire il seguente:

«2-bis. Lo status di rifugiato politico è riconosciuto per tutto il periodo in cui permangono nel Paese di provenienza le condizioni che, ai sensi del primo articolo, lettera A, n. 2, delle disposizioni generali della Convenzione di Ginevra, hanno determinato la concessione. Esso cessa qualora il rifugiato politico abbia ottenuto la residenza in altro Paese ovvero torni a stabilirsi nel proprio Paese di origine o di residenza».

1.14

BOSSI

Al comma 3, sostituire le parole: «entro sessanta giorni», con le altre: «entro trenta giorni».

1.15

BOSSI

Al comma 3, dopo la parola: «rifugiato» inserire la seguente: «politico».

1.16

BOSSI

Al comma 4, nell'alea, sostituire le parole: «da riscontri obiettivi», con le altre: «a seguito di riscontri documentati dal Ministero dell'interno anche su richiesta della polizia di frontiera».

1.17

BOSSI

Al comma 4, lettera b), sopprimere le parole: «non considerandosi tale il tempo necessario per il transito del relativo territorio sino alla frontiera italiana».

1.18

BOSSI

Al comma 5, sopprimere le parole: «Qualora si tratti di minori non accompagnati, viene data comunicazione della domanda al tribunale dei minori competente per territorio ai fini dell'adozione dei provvedimenti di competenza».

1.19

BOSSI

Sopprimere il comma 6.

1.20

BOSSI

Al comma 6, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «qualora in possesso di documentazione probante in data anteriore al 1° dicembre 1989».

1.21

BOSSI

Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

1-bis. Ha diritto di asilo nel territorio della Repubblica italiana:

a) lo straniero il quale, temendo fondatamente di essere perseguitato per motivo di razza, di religione, di nazionalità, di appartenenza ad un determinato gruppo sociale, ovvero a seguito di gravi eventi come aggressioni, occupazioni e dominazioni straniere, guerre civili o gravi turbamenti dell'ordine pubblico in tutto od in una parte del proprio paese di origine si trovi fuori del paese di cui è cittadino e non voglia o non possa tornare in questo paese, oppure se è costretto ad abbandonare la propria residenza abituale per cercare rifugio in un altro luogo fuori del paese di origine o di cittadinanza;

b) lo straniero al quale sia impedito nel paese di origine o di residenza, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana, anche quando non sia oggetto nè esista il pericolo di provvedimenti od atti persecutori da parte dell'autorità del paese di cui è cittadino. Uguale diritto compete ai suoi prossimi congiunti ed alle altre persone che con lui stabilmente convivono;

1-ter. Il riconoscimento dell'asilo attribuisce allo straniero ed all'apolide lo stato di rifugiato. Al rifugiato riconosciuto come tale si applicano le norme dell'ordinamento italiano relative alla tutela dei diritti umani fondamentali, nonchè le norme della presente legge.

1-quater. Lo stato di rifugiato cessa qualora il richiedente asilo abbia ottenuto la residenza di un altro paese da almeno due anni, ovvero torni a stabilirsi volontariamente nel proprio paese di origine o residenza.

1.23

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Sopprimere il comma 2.

1.24

STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 2, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta».

1.26

FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:

«2-ter. Non può essere adottata nei confronti del rifugiato alcuna decisione di estradizione, qualora la richiesta concerna un reato politico o un reato connesso ad un reato politico. L'extradizione non può in nessun caso essere concessa quando la richiesta emani dal Paese di provenienza o, in caso di apolide, dal Paese di residenza abituale.

2-*quater*. Nei confronti del richiedente asilo non può essere concessa l'autorizzazione prima che la decisione sul riconoscimento dello statuto di rifugiato sia divenuta definitiva.

2-*quinqüies*. Nei confronti del rifugiato, riconosciuto ai sensi della legge, non può essere adottato alcun provvedimento di espulsione, tranne che per ragioni di sicurezza nazionale od ordine pubblico, nonchè nei casi previsti dagli accordi internazionali che vincolano l'Italia.

2-*sexies*. Qualora il rifugiato compia atti gravi contro la sicurezza nazionale o l'ordine pubblico, il Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro degli affari esteri, sentito il presidente dell'APR presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, può adottare nei suoi confronti un provvedimento di espulsione.

2-*septies*. Nel caso di adozione di un provvedimento di espulsione è ammissibile ricorso giurisdizionale con effetto sospensivo immediato».

1.25 STRIK LIEVERS, SPADACCIA, BOATO, CORLEONE

Al comma 3, primo periodo, sostituire la parola: «sessanta» con l'altra: «novanta».

1.27 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere la parola: «non».

1.28 FILETTI, FLORINO, FRANCO, GRADARI, LA RUSSA, MANTICA, MISSERVILLE, MOLTISANTI, PISANÒ, PONTONE, POZZO, RASTRELLI, SANESI, SIGNORELLI, SPECCHIA, VISIBELLI

Al comma 4, lettera b), sostituire il primo periodo con il seguente: «provenga da uno Stato, diverso da quello di appartenenza, nel quale goda di asilo politico».

1.22 ONORATO

Invito i presentatori ad illustrarli.

BOSSI. Signor Presidente, l'emendamento 1.1 esclude dal contesto della legge il problema dei rifugiati politici che non ha necessariamente pertinenza con l'immigrazione clandestina.

L'emendamento 1.2 consente il riconoscimento definitivo del rifugiato solo in futuro, senza il ritiro della riserva alla Convenzione di Ginevra. E solo in deroga a quest'ultima il Governo, in pratica, la può tirar fuori quando più gli fa comodo.

L'emendamento 1.3 sospende gli effetti della riserva geografica in via temporanea.

L'inciso relativo all'emendamento 1.4 è stato introdotto nella 1^a Commissione permanente della Camera dei deputati dal Governo e gli articoli 17 e 18 riguardano la riserva del trattamento del lavoro salariato ed autonomo di rifugiato che non deve essere meno favorevole di quello accordato agli stranieri; ciò in base alle norme CEE.

Tale emendamento intende non ricomprendere il problema del lavoro dei rifugiati nel contesto delle norme di sanatoria per gli «extracomunitari».

L'emendamento 1.5 consente al rifugiato un trattamento identico a quello riservato agli altri stranieri della CEE solo per l'attività professionale; ciò vuol dire che si mantiene la riserva solo per il lavoro salariato.

L'emendamento 1.6 prevede la possibilità che il Governo, ritirando la riserva finora applicata ai paesi occidentali, introduca comunque limiti più ristretti (ad esempio applicandola all'Africa, agli Stati Uniti d'America anzichè a tutti) per i paesi che, godendo di un regime magari democratico stabile e in buoni rapporti con lo Stato italiano, non sono suscettibili di avere rifugiati politici. Quindi con questo emendamento si prevede una limitazione geografica più circoscritta.

L'emendamento 1.7 rinvia alla concertazione comunitaria il ritiro delle riserve. Intende evitare che il trattamento e la disponibilità di accoglienza dei rifugiati politici sia più favorevole in Italia che altrove, con conseguenze immaginabili di iperconcentrazione e di immigrazione lungo il gradiente favorevole.

L'emendamento 1.8 intende comunque rinviare, sopprimendo il secondo comma, la questione dei rifugiati politici a una legge apposita anzichè farla ricadere in un decreto che regola altre situazioni.

L'emendamento 1.10 riguarda il termine di sessanta giorni per riordinare la materia; tale termine corrisponde a quello di vigenza del decreto-legge ed è perciò inutile attivare procedure di particolare complessità in pendenza di un decreto da convertire.

Ritiro l'emendamento 1.11.

Circa l'emendamento 1.12, appare evidente che non è sufficiente, secondo me, la richiesta di riconoscimento, ma che è necessario anche entrare nel merito della stessa; cioè, la modalità di riconoscimento non può essere automatica per la concessione della qualifica di profugo.

Circa l'emendamento 1.13, bisogna tener presente che la Convenzione di Ginevra adotta il termine *refugèe* senza nessun attributo e che appare necessaria l'aggiunta della definizione di rifugiato politico; infatti, si rischierebbe di ricomprendere una gamma di motivazioni

nelle richieste di asilo per problemi non direttamente collegabili a quelli delle persecuzioni previste dalla Convenzione, che sono quelle di razza, di religione, di nazionalità, di gruppi sociali e di opinioni politiche. Penso che non sia ammissibile la richiesta di asilo generica per il semplice fatto, ad esempio, che una persona sta male nel suo paese.

C'è poi l'emendamento 1.14, per il quale nessuno può fare il rifugiato politico a vita; non ha senso, ad esempio, che molti rifugiati rimangano in Italia dal momento che è caduto il regime persecutorio, cioè la causa che gli ha fatto acquistare tale *status*. Io direi che una norma in tal senso (che tra l'altro esiste già in Inghilterra) sia opportuna.

C'è poi l'emendamento 1.15, per cui è opportuno abbreviare i tempi per l'inoltro della richiesta per evitare che si sommino, nelle more del decreto, nuovi rifugiati.

Per l'emendamento 1.16 vale quanto già detto per l'emendamento 1.13; esso concerne la qualifica di rifugiato.

Circa l'emendamento 1.17, è impossibile, anzi ridicolo pensare che la polizia di frontiera, sia nelle condizioni di valutare e che disponga, ad esempio, di un elenco di tutti i rifugiati politici negli altri Stati per stabilire obiettivamente se una persona può entrare nel territorio italiano.

L'emendamento 1.18 riguarda un inciso generico e macchinoso; esso è riferito ad un comma che non tiene conto di come viene regolato nei paesi di frontiera il visto di transito. Per tale motivo è più che mai opportuna la concertazione in sede CEE del problema degli immigrati extracomunitari clandestini.

L'emendamento 1.19 fa riferimento ad una misura apparentemente umanitaria, che in realtà è dal Governo finalizzata a dare sostegno ad organizzazioni caritative ed assistenziali che hanno ben pochi riscontri al mondo. Si tratta, ad esempio, dei bambini abbandonati sugli aerei; in Germania ci si è trovati in una situazione molto grave con i bambini che arrivano dall'Iran, che sono abbandonati sugli aerei e che fatalmente finiscono per essere adottati e diventano addirittura non più rintracciabili.

L'emendamento 1.20 fa riferimento al perseguitato politico in genere: chi ha questa qualifica deve dichiararlo subito. Finora lo stato giuridico del rifugiato, in mancanza della legge attuativa dell'articolo 10 della Costituzione e della Convenzione di Ginevra, avveniva in forza della legge 4 febbraio 1970, n. 96, che prevede la cooperazione dello Stato italiano con l'Alto commissariato per i rifugiati presso le Nazioni Unite, a cui i rifugiati stessi erano sottoposti. Non si capisce perchè costoro dovrebbero adesso inoltrare domanda per la sanatoria, visto che con la garanzia dell'ONU la loro presenza in Italia non è clandestina. Diversamente, non si può tenere in considerazione una richiesta di asilo politico che può seguire ad una situazione di clandestinità. Si tratta quindi di evitare la doppia qualifica degli immigrati quali rifugiati o clandestini «sanati».

L'emendamento 1.21 prevede che il richiedente asilo, la cui presenza finora non sia stata regolarizzata, si faccia carico di dimostrare la sussistenza degli elementi per il riconoscimento della qualifica di

profugo e di rifugiato. Il riferimento alla data del 1° dicembre serve ad evitare che nelle more della conversione si determini un afflusso di cittadini extracomunitari che possono approfittare non solo della sanatoria, ma anche, in alternativa, dell'asilo politico per motivi, oltre che generici, anche intervenuti nel frattempo.

Sono questi gli emendamenti da me presentati all'articolo 1.

CORLEONE. Signor Presidente, voglio annunciare il ritiro degli emendamenti 1.23, 1.24 e 1.25. In particolare intendiamo sostituire l'emendamento 1.23 con un ordine del giorno, il cui testo è il seguente:

«Il Senato,

impegna il Governo a presentare nei tempi più brevi un disegno di legge volto a regolare la materia attinente al diritto di asilo in modo coerente con le esplicite indicazioni dell'articolo 10 della Costituzione, in particolare per quel che riguarda il diritto soggettivo all'asilo da assicurare al cittadino straniero cui nel suo paese non sia consentito l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana».

9.2112.4

CORLEONE, SPADACCIA, STRIK LIEVERS, BOATO

(Commenti del senatore Berlanda all'indirizzo del senatore Signori. Repliche del senatore Signori. Commenti del senatore Rastrelli. Ilarità. Brusio in Aula. Generali commenti. Richiami del Presidente).

Signor Presidente, già nel nostro intervento abbiamo ripreso con forza l'argomento del rilievo che il terzo capoverso dell'articolo 10 della Carta Costituzionale ha nell'affermazione del diritto soggettivo dello straniero al quale sia impedito, nel suo paese, l'effettivo esercizio delle libertà democratiche garantite dalla Costituzione italiana. Questo ci pare un principio fino ad oggi dimenticato e trascurato e, nella bellezza anche dello stile con cui è redatta la norma, crediamo che debba essere ripreso e trascritto da un articolo della Costituzione in una legge.

Per questo, con i limiti che abbiamo all'approvazione di emendamenti, noi abbiamo trasformato in ordine del giorno quella che riteniamo una priorità assieme all'abolizione della riserva geografica che è stata una lunga battaglia, coronata da successo all'articolo 1. *(Applausi del Gruppo federalista europeo ecologista).*

PRESIDENTE. Pertanto, l'emendamento 1.23 viene trasformato in ordine del giorno.

* RASTRELLI. Signor Presidente, gli emendamenti ai quali il senatore «Cuor di leone» ha rinunciato vengono fatti nostri. Pertanto, verranno discussi e votati dall'Assemblea. Mi riservo di illustrarli. Facciamo anche nostro l'emendamento 1.11, ritirato dal senatore Bossi.

PRESIDENTE. Non «Cuor di leone», ma Corleone. Si tratta degli emendamenti 1.24 e 1.25.

* RASTRELLI. Signor Presidente, avendo fatto nostri gli emendamenti del senatore «Cuor di leone», che il senatore «Cuor di leone» non ha illustrato, se permette li illustro io.

CORLEONE. Il senatore Rastrelli o la smette o esce dall'Aula!

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, i nomi non devono essere deformati.

CORLEONE. Il senatore Rastrelli è già senza voce.

RASTRELLI. Quanto da me detto non può indurla a trarre conclusioni così drammatiche. Io non posso uscire dall'Aula per il semplice motivo che devo dire all'Assemblea, ripetendo le parole del Vice presidente del consiglio, onorevole Martelli, che in questa Aula si sta giocando il gioco delle mistificazioni. È una grande mistificazione che si è compiuta, con una accelerata discussione in Senato disposta dal presidente Spadolini attraverso una Conferenza dei Presidenti dei Capigruppo convocata *in itinere*, volando, un venerdì mattina, attraverso una relazione sciatta del relatore e chi sa il rispetto, conoscendo il senatore Guizzi, che ho del relatore, mi induce a ricavare, da tali atteggiamenti, una sorta di complessivo convincimento su questa vicenda allucinante. Ci troviamo dinanzi ad un ordine del giorno presentato dal Partito comunista il quale, per salvare - ecco la mistificazione - la propria coscienza, dichiara che questo è soltanto il primo di altri atti che non si sa quando e come verranno, perchè il Partito comunista dovrà giustificare ai disoccupati ed ai proletari di tutta Italia perchè si realizza, con una legge dello Stato, un trattamento preferenziale per i cittadini extracomunitari quando esistono condizioni di disperazione, in Patria, per tanti nostri concittadini.

Ha un significato il fatto che il relatore Guizzi replichi in trenta secondi agli interventi che si sono succeduti in quest'Aula, offendendo - dico io - la dignità degli interventori, di coloro che avrebbero meritato una risposta, che era comunque meritata? Non è consentito ad un relatore che fa una relazione introduttiva così sciatta rispondere in quella maniera, in trenta secondi. Ma qual è la ragione vera? La ragione di Governo? Chi, stanotte, potrà andare tranquillamente a riposare? Soltanto Martelli, soltanto l'ex Vice segretario del Partito socialista il quale, ad un certo momento, si è inventata l'urgenza di questo provvedimento e da solo, si può dire, senza neanche l'appoggio del suo capo carismatico, lo impone all'intera classe politica, al Parlamento, al Senato facendolo soggiacere, in virtù di un Regolamento di cui, signor Presidente, lei è il primo interprete. Il Regolamento che questa Camera si è dato, che limita la possibilità di confronto dialettico in Aula nei termini che ci sono stati consentiti, in sole quattro ore, si interpreta così, mentre il Regolamento della Camera dei deputati non è stato aggiornato. La Camera dei deputati discute in questi argomenti per 58 giorni e poi il Senato in 24 ore è costretto a decidere, cioè a ratificare. Allora ritengo, in questo caso, di dover dire onestamente, correttamente, fortemente e decisamente che viene offesa la dignità di questo ramo del Parlamento. Chiunque si presti a questo gioco è correo e responsabile.

Onorevoli colleghi, questo è un argomento estremamente importante. (*Commenti del senatore Mazzola*). La vostra parte politica, senatore Mazzola, ormai non ha più neanche la capacità di reagire.

Onorevoli senatori, desidero manifestare pubblicamente il mio apprezzamento per l'intervento del senatore Berlanda, che ad un certo momento non ne ha potuto più (*Brusio in Aula*) e ha avuto il coraggio di dire quello che pensava. Forse è stata un'opera non pertinente, ma ...

PRESIDENTE. Senatore Rastrelli, lei deve illustrare due emendamenti e invece sta facendo molti discorsi. Lei sta andando assolutamente fuori tema.

RASTRELLI. Signor Presidente, se lei interpreta il Regolamento nel modo in cui l'ha interpretato finora (oggi, particolarmente), mi consenta allora di interpretare gli emendamenti del senatore Corleone alla mia maniera.

L'ultimo atto di questa mistificazione è il silenzio degli amici radicali che hanno proposto degli emendamenti e poi li hanno ritirati dopo aver presentato un ordine del giorno che non serve a niente: serve soltanto a dimostrare che è tutto un gioco di facciata e di mistificazioni. Signor Presidente, abbiamo fatto nostri gli emendamenti presentati dal senatore Corleone; li voteremo ed altrettanto faremo per gli emendamenti del senatore Bossi, perchè vogliamo dimostrare che noi non siamo disponibili in quest'Aula al gioco della mistificazione. (*Vivi applausi dalla destra*).

FILETTI. Signor Presidente, in questo mio intervento illustrerò gli emendamenti 1.26, 1.27 e 1.28. L'articolo 1 del decreto-legge riflette l'importante problema dell'asilo politico (così era intestato originariamente) e quindi il problema dei rifugiati. Le varie norme in cui si enuclea l'articolo non ci soddisfano. Per questo motivo abbiamo presentato tre emendamenti che riguardano, rispettivamente, il secondo ed il terzo comma dell'articolo 1. Il comma 2 dell'articolo 1 stabilisce che il Governo, al fine di garantire l'efficace attuazione della norma di cui al comma 1, provvede a riordinare entro un termine, che è fissato nella misura di 60 giorni dalla data di entrata in vigore del decreto-legge, gli organi e le procedure per l'esame delle richieste di riconoscimento dello *status* di rifugiato. A mio avviso, tale termine è troppo esiguo e pertanto propongo di elevarlo alla più congrua misura di 90 giorni. Per le stesse ragioni, ritengo che debba essere portato a 90 giorni anche il termine previsto nel successivo comma 3 dell'articolo 1. Infine, non comprendiamo le ragioni per le quali il riconoscimento dello *status* di rifugiato non debba comportare automaticamente, senza bisogno di ulteriori provvedimenti, l'erogazione dell'assistenza. Per tale ragione, con l'emendamento 1.28 chiediamo che venga soppressa al comma 3, secondo periodo, dell'articolo 1, la parola: «non».

Questi sono i motivi che ci inducono ad insistere per l'accoglimento dei tre emendamenti che abbiamo presentato all'articolo 1 del decreto-legge al nostro esame.

ONORATO. Signor Presidente, ritiro l'emendamento 1.22, dal momento che il Governo ha accettato l'ordine del giorno che ho

presentato. Spero che procedendo ad una riforma globale ed organica che si riferisce al «rifugio» politico, il Governo tenga presente l'emendamento che ho ritirato.

MISSERVILLE. Domando di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, faccio mio l'emendamento 1.22 del senatore Onorato, dichiarando che si illustra da sè.

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

Verifica del numero legale

FILETTI. Domando di parlare.

PRESIDENTE. He ha facoltà.

FILETTI. Signor Presidente, ai sensi dell'articolo 107, secondo comma, del Regolamento, anche a nome di altri senatori del mio Gruppo, chiedo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Invito i senatori segretari a verificare se la richiesta risulti appoggiata.

(La richiesta risulta appoggiata).

Invito i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è largamente in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.1.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, devono esprimere il parere il relatore ed il Governo.

PRESIDENTE. Il relatore ed il Governo si sono già pronunciati: il relatore ha manifestato giudizio contrario su tutti gli emendamenti; anche il Governo ha espresso medesimo parere e quindi non starò a richiederlo.

Metto a voti l'emendamento 1.1, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.2.

Verifica del numero legale

MISSERVILLE. Signor Presidente, chiediamo di nuovo la verifica del numero legale.

PRESIDENTE. Non riesco a capire quale sia il senso di una richiesta di verifica del numero legale formulata a distanza di un minuto dalla precedente.

Invito comunque i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è largamente in numero legale.

PONTONE. Ci deve dire il numero dei presenti.

PRESIDENTE. Non devo dirlo per Regolamento.

PONTONE. Noi lo vogliamo sapere.

PRESIDENTE. La richiamo all'ordine. Non sono tenuto a dirlo.

PONTONE. Ho il diritto di sapere quanti siamo!

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.2, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

In relazione all'andamento della discussione sospendo la seduta e convoco immediatamente la Conferenza dei Capigruppo. *(Applausi).*

(La seduta, sospesa alle ore 23, è ripresa alle ore 23,45).

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE. La seduta è ripresa.

Onorevoli colleghi, la Conferenza dei Capigruppo che ho riunito poc'anzi ha confermato gli impegni unanimemente assunti nella Conferenza dei Capigruppo di venerdì scorso preannunciata lo scorso mercoledì. Tale intesa, che preannunciava il contingentamento dei tempi ai sensi dell'articolo 55, comma 5, del Regolamento, comprendeva non solo la durata degli interventi ma anche le operazioni di voto e ogni altra incombenza di seduta, come io stesso confermai in Aula.

Abbiamo quindi ribadito che entro le ore 15,30 di domani la Presidenza dovrà porre comunque in votazione nel suo complesso il disegno di legge di conversione. A quel punto, eventuali emendamenti residui decadranno in blocco.

Quindi, noi riprendiamo la discussione interrotta perchè il nostro lavoro è regolarissimo (*Vivaci commenti dalla destra*) ... ai sensi del Regolamento e anche ai sensi dell'impegno assunto unanimemente anche dal vostro Gruppo che ha accettato il contingentamento. (*Vive proteste dalla destra*).

Richiamo al Regolamento

MISSERVILLE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, ella sa con quanto rispetto e soprattutto con quanto spirito cavalleresco in rappresentanza del Gruppo del Movimento sociale italiano io abbia impostato alla massima collaborazione, accogliendo il contingentamento dei tempi per la discussione, la nostra presenza alla Conferenza dei Capigruppo di venerdì scorso.

Non è una questione di interpretazione quindi, ma soltanto una questione di lettura testuale della norma contenuta nell'articolo 55, comma 5, del Regolamento. Esso espressamente recita: «Per la organizzazione della discussione dei singoli argomenti iscritti nel calendario, la Conferenza dei Presidenti dei Gruppi parlamentari determina di norma il tempo complessivo da riservare a ciascun Gruppo, stabilendo altresì la data entro cui gli argomenti iscritti nel calendario debbono essere posti in votazione».

L'accordo del Gruppo del Movimento sociale italiano è relativo soltanto al contingentamento dei tempi per la discussione, ed in questo senso io le confermo, signor Presidente, la volontà del Gruppo del Movimento sociale italiano di mantenere gli impegni assunti in quella Conferenza.

Quanto al termine entro il quale l'argomento doveva essere posto in votazione, non vi è stato e non vi poteva essere alcun accordo, dal momento che io rispondo soltanto del contingentamento dei tempi per la discussione, per il quale esiste l'impegno del mio Gruppo. A questo punto, quale sia il risultato finale del contingentamento è cosa che non riguarda il Gruppo del Movimento sociale italiano ma riguarda l'organizzazione generale dei lavori ed è questione che non può essere posta in quest'Aula come termine ultimativo.

Non è quindi una questione di interpretazione. Il quinto comma dell'articolo 55 del Regolamento è di estrema chiarezza: il contingentamento riguarda soltanto i tempi di discussione e non potrà assolutamente incidere sul tempo di discussione il tempo di votazione, che ha tutt'altra regolamentazione; e il termine finale entro il quale dovrà

essere approvato questo disegno di legge che converte un decreto-legge è rimesso a quello che sarà il risultato dei lavori e a quello che sarà il risultato dello svolgimento delle operazioni di voto.

Quindi, se potremo arrivare al termine della mezzanotte di domani siamo perfettamente d'accordo che il decreto resterà in piedi; se non sarà possibile arrivare a questo termine, vuol dire che noi avremo compiuto fino in fondo il nostro dovere che è quello di reagire, attenendoci alla lettera del Regolamento, a quella che è un'autentica e ripetuta prepotenza per la quale si arriva in quest'Aula sempre all'ultimo giorno con ragioni di urgenza che sono spesso ragioni surrettizie e assolutamente non condivisibili e ci si impone di saltare la finestra di un'autentica sopraffazione di quelli che sono i poteri del Senato.

Quindi, signor Presidente, i termini del Regolamento sono tali e in questo senso, in questi limiti e con queste specificazioni io mantengo l'impegno assunto a nome del Gruppo del Movimento sociale italiano per contingentare la discussione. Ed ella ha visto, come hanno visto tutti i colleghi, come noi siamo stati molto limitati negli interventi perchè intendevamo distribuire il tempo a nostra disposizione secondo una strategia regolamentare che ci è consentita e che costituisce una forma di legittima difesa a queste continue sopraffazioni.

In questo senso, signor Presidente, con tutto il rispetto che debbo alla sua persona ed alla sua carica, io faccio un richiamo espresso al Regolamento perchè non venga stravolta anche la lettera di questa norma al cui rispetto ci siamo tutti quanti impegnati, prima come galantuomini e poi come senatori della Repubblica italiana. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Io ricordo al senatore Misserville che noi in una riunione dei Capigruppo stabilimmo (come, del resto, ho comunicato in Aula) che il contingentamento dei tempi riguardava tutto: la Presidenza, la Commissione, il Governo, le operazioni di voto; questo è scritto negli atti del Senato. L'organizzazione così tracciata, secondo la prassi costante della Assemblea, «comprende ogni aspetto della discussione generale nonchè la votazione degli articoli e degli emendamenti e la votazione finale e in particolare...», eccetera; quindi comprese le operazioni di voto.

È evidente che, nell'ambito del tempo stabilito, se un Gruppo vuole rinunciare a fare interventi e dedicare il tempo a sua disposizione ad operazioni di voto, io non ho nessuna difficoltà a consentirlo.

LA RUSSA. Il Regolamento non dice questo.

PRESIDENTE. Il Regolamento dice che si possono contingentare i tempi e noi li abbiamo contingentati. Il Regolamento dice che si può stabilire altresì la data, e noi abbiamo stabilito la data, entro cui il decreto deve essere convertito; addirittura le ore 13 di mercoledì nel precedente accordo, poi prorogate per la morte del presidente Pertini e per la commemorazione.

Quindi io resto fedele (e in quel senso unanime è stata la Conferenza dei Capigruppo) a quella che è stata un'applicazione

corretta del Regolamento che allora ha avuto un'approvazione che evidentemente oggi non ha più. Io parlai esplicitamente e lessi tutta la ripartizione dei tempi, comprese le operazioni di voto. (*Proteste dalla destra*). Quindi è evidente che io continuo ad applicare questa regola e rispetto i tempi allora distribuiti, in cui rientrano sia le dichiarazioni di voto sia le operazioni di voto.

VISIBELLI. Signor Presidente, ma la verifica del numero legale in quel testo a stampa da lei citato non è ricompresa.

PRESIDENTE. L'espressione «operazioni di voto» vuol dire proprio questo. Il testo da me citato fa riferimento alle operazioni di voto. La verifica del numero legale può essere richiesta, certo però se è usata come strumento ostruzionistico... (*Vivaci commenti dalla destra. Interruzione del senatore Sanesi*).

Signori senatori, ho il conforto della Conferenza dei Capigruppo; mi muoverò secondo quanto è stato stabilito stasera! (*Applausi dal centro, dal centro-sinistra e dalla sinistra*).

FLORINO. Fate un'ovazione, ma non vi rendete conto di come stanno le cose!

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.3.

* MISSERVILLE. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero dei senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(*Segue la verifica del numero legale*).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.3, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.4.

MISSERVILLE. Chiediamo la verifica del numero legale.

ALIVERTI. Basta.

FLORINO. Basta lo diciamo noi!

ALIVERTI. Non si fa così, non si agisce in questo modo!

FLORINO. Ma cosa sta dicendo? Non si rende conto?

SPECCHIA. È vergognoso. *(Vivaci commenti del senatore Aliverti. Repliche del senatore Specchia. Il senatore Specchia scende nell'emiclo e si dirige verso il senatore Aliverti. Su ordine del senatore questore Lotti, gli assistenti d'Aula si frappongono tra il senatore Specchia e il senatore Aliverti).*

Voce dal centro. Fuori! Fuori!

Voce dalla sinistra. Fuori i picchiatori!

ALIVERTI. Ma chi si crede di essere?

PRESIDENTE. Senatore Specchia, devo richiamarla all'ordine. *(Gli assistenti d'Aula si frappongono nuovamente tra il senatore Aliverti e il senatore Specchia). (Vivissime proteste dalla destra. Repliche dal centro e dalla sinistra).*

ALIVERTI. Non possiamo accettare che accadano cose del genere nell'Aula del Senato.

CORLEONE. Non possiamo neanche accettare che un senatore della Repubblica sia trattato in questo modo; la violenza non deve mai essere usata.

Voce dal centro. Ci sono state delle provocazioni!

SANESI. È un'ora che voi, proprio voi, state provocando. State attenti perciò nel dire che qualcuno provoca.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.4, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.5.

* MISSERVILLE. Chiediamo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.5, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.6.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.6, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.7.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, a nome del prescritto numero di senatori, chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.7, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Ricordo che l'ordine del giorno n. 4, presentato dal senatore Strik Lievers, è stato accolto come raccomandazione dal relatore, senatore Guizzi, e dal Governo.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bossi, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Rastrelli.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero dei senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa la discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.8, presentato dal senatore Bossi, identico all'emendamento 1.24, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.9, presentato dal senatore Bossi.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero dei senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa la discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.9, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.10, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.26.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, l'emendamento da noi proposto non richiede un'eccessiva illustrazione, mentre credo sia il caso di tornare un momento sull'interpretazione regolamentare che lei ci ha fornito sia pure in una maniera che non mi ha affatto convinto.

Il contingentamento dei tempi della votazione non può essere assolutamente posto a carico del Gruppo che richiede la verifica del numero legale per una ragione molto semplice, perchè la votazione è

atto comune dell'intera Assemblea e non vedo come si possa porre a carico di un Gruppo per cui sono contingentati i tempi di discussione un atto dovuto come quello della votazione.

Il secondo problema attiene al termine di decadenza. Se avete previsto - male, incautamente - che i tempi di votazione potessero essere contenuti in quindici minuti, evidentemente questa previsione non può far carico ai Gruppi parlamentari, non può far carico al Senato. La mia domanda è semplice. Se le votazioni dovessero superare nel corso dell'espletamento il tempo di quindici minuti, che cosa farebbe la Presidenza del Senato? Interromperebbe le votazioni? Non farebbe più votare? Manderebbe i senatori fuori dall'Aula? Questa è la domanda che rende chiarissima l'infondatezza della sua interpretazione e ribadisce un concetto che è assolutamente estraneo alla lettera e allo spirito del Regolamento. Quindi, comunque vadano le cose, credo che non possa essere assolutamente accettata questa interpretazione e, se per caso deve essere impugnata nella sede adatta, questa interpretazione costituisce una pericolosa novità. Lo dico soprattutto ai Gruppi che normalmente fanno opposizione, lo dico al Gruppo degli amici radicali e federalisti europei ecologisti; lo dico - e questa è una cosa che mi fa piacere - al Gruppo comunista e al Gruppo degli indipendenti di sinistra: badate che questa sera, accettando questa interpretazione del Regolamento, si stabilisce un precedente assai pericoloso che nell'occasione può valere contro di noi, ma in altre diverse e forse più importanti e gravi occasioni si ritorcerà ai vostri danni. Non vi fate trascinare da una posizione polemica contingente, badate bene a quello che questa sera ci viene proposto, per non dire imposto e rendetevi conto che siamo gli unici in questo momento a difendere la libertà, la dignità e la capacità intellettuale e di decisione di questo ramo del Parlamento. *(Vivi applausi dalla destra).*

Chiedo infine la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero dei senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa la discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.26, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.11.

* **MISSERVILLE.** Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.11, presentato dal senatore Bossi, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Rastrelli.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.12.

* **MISSERVILLE.** Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.12, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.13, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.14, presentato dal senatore Bossi.

Richiamo al Regolamento

MISSERVILLE. Domando di parlare per un richiamo al Regolamento.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, dallo stampato relativo alla discussione del decreto-legge si legge che il tempo riservato alle operazioni di voto è di quindici minuti. Noi abbiamo accuratamente tenuto conto del tempo necessario strettamente per le operazioni di voto, che è stato superato. A questo punto, signor Presidente, le chiedo di risolvere, eventualmente convocando la Conferenza dei Capigruppo, questo punto, perchè stando alla sua interpretazione del Regolamento rigida e rigorosa, non si dovrebbero più svolgere votazioni perchè il tempo riservato alle votazioni è ampiamente scaduto.

PRESIDENTE. Ripeto ancora una volta che è stato fissato il tempo di quindici minuti perchè vi era l'unanimità in Conferenza dei Capigruppo e non si era prevista nessuna richiesta di verifica del numero legale a carattere, diciamo così, «ostruzionistico».

Di fronte al fatto nuovo che è emerso stasera, l'interpretazione è che i Gruppi che vogliono continuare nel loro atteggiamento assumono nei tempi ad essi destinati il tempo che l'Assemblea impiega per le operazioni di verifica del numero legale. *(Applausi dal centro e dalla sinistra. Commenti del senatore Misserville).*

È così, senatore Misserville. Il tempo per le votazioni è stato fissato in quindici minuti; possono essere pochi, ma allora fu esclusa ogni volontà del tipo che sta emergendo. Qui giustissimamente voi avete cambiato opinione; nessuno vi priva del diritto di esercitare le vostre facoltà, nei limiti del Regolamento e degli accordi precedentemente presi. *(Proteste dalla destra).*

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.14, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.25.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.25, presentato dal senatore Strik Lievers e da altri senatori, ritirato dai proponenti e poi fatto proprio dal senatore Rastrelli e da altri senatori.

Non è approvato.

Metto ai voti l'emendamento 1.15, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emedamento 1.27.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.27, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.28.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.28, presentato dal senatore Filetti e da altri senatori.

Non è approvato.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.16, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.17.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che da parte del prescritto numero di senatori è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.17, presentato dal senatore Bossi.

Non è approvato.

Passiamo alla votazione dell'emendamento 1.22.

* MISSERVILLE. Chiedo la verifica del numero legale.

Verifica del numero legale

PRESIDENTE. Comunico che, da parte del prescritto numero di senatori, è stata richiesta la verifica del numero legale.

Invito pertanto i senatori a far constatare la loro presenza mediante procedimento elettronico.

(Segue la verifica del numero legale).

Il Senato è in numero legale.

Ripresa della discussione

PRESIDENTE. Passiamo dunque alla votazione dell'emendamento 1.22.

MISSERVILLE. Domando di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

* MISSERVILLE. Signor Presidente, mi accingo a fare questa dichiarazione di voto guardando l'orologio che segna ormai l'approssimarsi della mezzanotte e mezza.

Noi abbiamo fatto nostro l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Onorato e poi ritirato dallo stesso, sia per la stima che nutriamo per questo collega, sia perchè lo riteniamo un emendamento profondamente giusto che egli ha trasformato in uno di quegli ordini del giorno che il Governo accetta, «tanto non fanno male a nessuno», e sono come i sigari e la croce di cavaliere che non si rifiutano a nessuno.

Noi vogliamo ritornare - e questa è una buona occasione - sulla storia dell'addebito ai Gruppi che chiedono la verifica del numero legale (avvalendosi di un loro preciso diritto sancito dal nostro Regolamento) del tempo che si perderebbe per le votazioni.

Si tratta di qualcosa che veramente non sta nè in cielo nè in terra! Le votazioni sono cosa completamente diversa dalla discussione; i Gruppi politici contingentano i tempi della discussione, per cui addebitare ad un Gruppo politico, soltanto perchè ha l'ardire di avvalersi di un proprio diritto, il tempo riservato alla votazione, mi sembra un'operazione giuridica dall'esito piuttosto dubbio, che certamente non lasceremo passare sotto silenzio.

Giustamente mi è stato fatto rilevare dal collega Mazzola, che è sempre un uomo arguto, che il Gruppo del Movimento sociale italiano, chiedendo ripetutamente la verifica del numero legale, si sottrae alla discussione; è una giusta osservazione, che però dovrebbe essere completata da un'altrettanto acuta ed arguta osservazione, cioè che qui non c'è più discussione: non c'è più perchè, come ha ribadito il Vice Presidente del Consiglio dei ministri, se fosse modificata una sola virgola di questo disegno di legge il Governo uscirebbe sonoramente battuto e si avrebbero delle conseguenze gravissime, di cui l'onorevole Martelli ha descritto la catastroficità e la gravità. *(Commenti del senatore Mazzola).*

Ora, siccome io non presumo di convincervi, perchè naturalmente voi fate quadrato intorno a questo cattivo disegno di legge, e siccome il Regolamento ci dà la possibilità di parlare e di esprimere i nostri diritti attraverso i richiami al Regolamento, nell'esercizio delle facoltà che il Regolamento ci consente, noi facciamo la nostra battaglia, che non è ostruzionistica (*commenti dal centro*) per una ragione molto semplice: perchè il vero ostruzionismo lo avete sempre fatto voi e continuate a farlo portando dei decreti-legge l'ultimo giorno in Senato e pretendendo la nostra adesione o, quanto meno, la nostra acquiescenza, per non dire la nostra connivenza colpevole con una impostazione che non può più essere condivisa.

Vedo, signor Presidente, che il tempo è arrivato ormai alla mezzanotte e mezza faticosa che tutti quanti aspettavamo con ansia; chiedo che si rispettino i tempi previsti per la discussione e preannuncio il voto favorevole del Gruppo del Movimento sociale italiano su questo ultimo emendamento. (*Applausi dalla destra*).

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento 1.22, presentato dal senatore Onorato, ritirato e poi fatto proprio dal senatore Misserville.

Non è approvato.

Rinvio il seguito della discussione alla prossima seduta.

Ordine del giorno per le sedute di mercoledì 28 febbraio 1990

PRESIDENTE. Il Senato tornerà a riunirsi oggi, mercoledì 28 febbraio, in due sedute pubbliche, la prima alle ore 11,30 e la seconda alle ore 16,30, con il seguente ordine del giorno:

ALLE ORE 11,30

I. Seguito della discussione del disegno di legge:

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, recante norme urgenti in materia di asilo politico, di ingresso e soggiorno dei cittadini extracomunitari e di regolarizzazione dei cittadini extracomunitari ed apolidi già presenti nel territorio dello Stato. Disposizioni in materia di asilo (2112) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) (*Relazione orale*).

II. votazione finale del disegno di legge:

Elezioni del Senato della Repubblica per l'attuazione della misura 111 a favore della popolazione alto-atesina (1163) (*Votazione finale ex articolo 120, terzo comma, del Regolamento*).

ALLE ORE 16,30

I. Discussione del disegno di legge:

Interventi a favore degli enti delle Partecipazioni statali (1914).

II. votazione finale dei disegni di legge:

FILETTI ed altri. Modifica dell'articolo 190 del codice di procedura civile in materia di comparse conclusionali e memorie (164).

FILETTI ed altri. Modifiche all'articolo 313, secondo comma, del codice di procedura civile, in materia di domande giudiziali (165).

MACIS ed altri. Modifiche al codice di procedura civile (241).

MANCINO ed altri. Nuove norme in materia di regolamento preventivo di giurisdizione (427).

ONORATO e ARFÈ. Riforme urgenti del codice di procedura civile (732).

Provvedimenti urgenti per il processo civile (1288).

III. Deliberazione dell'Assemblea sulle dimissioni del senatore Spadaccia (*Votazione ex articolo 113 del Regolamento*).

La seduta è tolta (ore 0,30 di mercoledì 28 febbraio).

